

Edizione 2026

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e alla legge e al decreto legislativo 211 del 30 dicembre 2025,

Emissione: 03/02/2026



PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE "A"

REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE "C"

ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI RISCHI

PARTE SPECIALE "D"

SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08

COMPLIANCE

Edizione 2026



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato
alla legge 6 novembre 2012 n.190 e
al decreto legislativo 211 del 30 dicembre
2025

Parte generale

Emissione: 03.02.2026

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE "A"

**REATI IN DANNO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE "C"

**ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI
RISCHI**

PARTE SPECIALE "D"

**SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
– ART. 30, TU
81/08**

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
RESPONSABILE FUZIONE	RESP. MODELLO	DIREZIONE	AMMINISTRATORE
FIRMA			
DATA EMISSIONE	03/02/2026		
DATA ULTIMA REVISIONE	03/02/2026		
COPIA	1		

LISTA DI DISTRIBUZIONE

COPIA N.	DESTINATARIO	CONSEGNATO/INVIATO
1	AMMINISTRATORE	03/02/2026
2	Organismo di vigilanza	03/02/2026
3	CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL- Amministrazione	03/02/2026

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	6
i.	<i>1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società, associazioni.....</i>	6
ii.	<i>1.2.....Sanzioni</i>	12
iii.	<i>1.3.....Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa</i>	13
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E VADEMECUM GIP DI MILANO 17 NOVEMBRE 2009	14
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
i.	<i>3.1..... Campo di applicazione</i>	
ii.	<i>3.2 Presentazione di Cataldi restauri e costruzioni srl</i>	
iii.	<i>Motivazioni di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231.....</i>	17
iv.	<i>3.3.....Finalità del Modello</i>	18
v.	<i>3.4.....Struttura del Documento</i>	20
vi.	<i>3.5.....Adozione e Gestione del Modello</i>	21
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
i.	<i>4.1.....Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	21
ii.	<i>4.2.....Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	28
iii.	<i>4.3Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari</i>	31

iv. 4.4.....	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	32
--------------	--	----

5.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	34
----	--	----

i. 5.1.....	Formazione del personale	34
-------------	--------------------------	----

ii. 5.2.....	Informativa a collaboratori esterni e partners	35
--------------	--	----

6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	35
----	--	----

i. 6.1.....	Principi generali	35
-------------	-------------------	----

ii. 6.2.....	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	36
--------------	--------------------------------------	----

iii. 6.3	Misure nei confronti degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Sindaci	38
----------	---	----

iv. 6.4.....	Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners	39
--------------	--	----

7.	ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	39
----	--	----

8.	ADOZIONE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE, legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"	40
----	---	----

9.	ADOZIONE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 211 del 30 dicembre 2025	55
----	--	----



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società, associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato

nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);

2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei oggetti sopraindicati (sub apicali).

b) La tipologia dei reati previsti che riguarda:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,
- ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*bis*,
- iii) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*ter*,
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*quater*,
- v) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*quinquies*,
- vi) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati all'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005 n°62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 – sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l'art. 25 sexies del D.lgs. 231/01,
- vii) reati transnazionali in materia di associazioni criminali, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge n. 46/2006),
- viii) reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 583-bis c.p.).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-*ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-*ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di: omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)

Inoltre, la Legge 123/07, in vigore dal 25 agosto 2007, con l'art. 9 ha esteso il campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (Articolo 25 septies del D. Lgs. 231/01) ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 del codice penale) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

Altre fattispecie di reato, inoltre, potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto. Infatti la legge delega, da cui ha tratto origine il Decreto, fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ad alcuni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

A fronte dei suddetti reati previsti sino ad oggi dal Decreto in oggetto, si ritiene che possano potenzialmente riguardare la Società quelli riportati sub i) e iii), nonché quelli relativi agli incidenti sui luoghi di lavoro. Di quest'ultimi se ne rinvia la trattazione essendo in corso di aggiornamento il nuovo Sistema di Prevenzione e Protezione di cui al T.U. 81/08.

In questa sede si tratteranno dunque i reati riportati sub i) e sub iii) do cui sopra.

Di questi segue l'elencazione:

Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

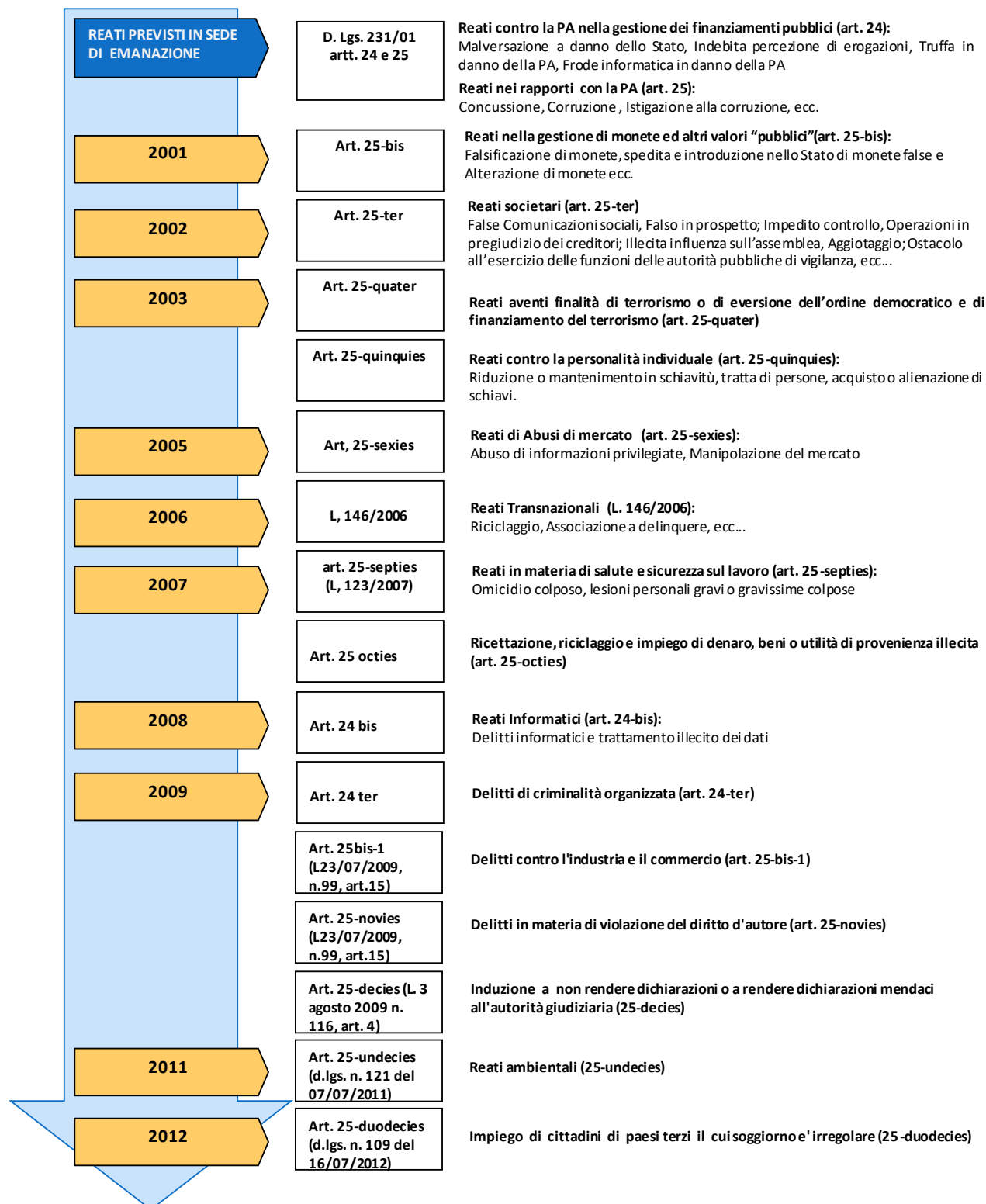
- i) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.),
- ii) truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, 1 comma, n. 1 c.p.),
- iii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
- iv) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.),
- v) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.),
- vi) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- vii) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),
- viii) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- ix) corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- x) concussione (art. 317 c.p.),
- xi) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.),
- xii) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Reati societari:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
3. Falso in prospetto, (art. 2623 c.c.);
4. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
5. Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
9. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c.);
11. Formazione fittizia del Capitale (art. 2632 c.c.);
12. Omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.); ndebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
13. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
14. aggio (art. 2637 c.c.);
15. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
16. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
17. manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

DECRETO LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI



1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti (ex art. 5 comma 1 lett.a) in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. (a), l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- i) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v) introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA VADEMECUM GIP DI MILANO 17/11/2009

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l' "Appendice integrativa in tema di reati societari" (di seguito le "Linee Guida") e successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004, nonché al vademecum rinvenibile dalla sentenza GIP Milano 17 novembre 2009.

Il percorso indicato dalle linee guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - codice etico
 - sistema organizzativo
 - procedure manuali ed informatiche
 - poteri autorizzativi e di firma
 - sistemi di controllo di gestione
 - comunicazioni al personale e sua formazione
- Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'OdV, anche su base strutturata e per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle

informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);

Resta inteso che **la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello**. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

Quanto al Vademecum del Gip Milano esso viene così schematizzato:

- 1) Il modello deve essere adottato partendo da una **mappatura dei rischi** di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
- 2) Il modello deve prevedere che i componenti dell'**organo di vigilanza** posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
- 3) Il modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabili.
- 4) Il modello deve differenziare tra **formazione** rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio.
- 5) Il modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
- 6) Il modello deve prevedere espressamente la comminazione di **sanzione disciplinare** nei confronti degli amministratori, direttori generali e *compliance officers* che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
- 7) Il modello deve prevedere sistematiche **procedure** di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. Emersione di precedenti violazioni).
- 8) Il modello deve precedere **controlli** di routine e controlli a sorpresa- comunque periodici-nei confronti delle attività aziendali sensibili.

- 9) Il modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori delle società di riferire all'organismo di vigilanza **notizie rilevanti** e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati in particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti posano riferire all'organo di vigilanza.
- 10) Il modello deve contenere **protocolli** e procedure specifici e concreti.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO

Il presente Manuale definisce e descrive le modalità operative attraverso le quali SAGER s.r.l. attua il proprio sistema di gestione conformemente al D.Lgs. 231/01.

Il Manuale della Sicurezza è il documento di riferimento per l'organizzazione aziendale per lo sviluppo dei processi e per l'attuazione dei controlli, con cui si garantiscono il miglioramento delle performance in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di responsabilità sociale nonché il rispetto dei requisiti cogenti applicabili.

Il presente Manuale Integrato e tutti gli altri elementi del sistema documentale sono finalizzati a migliorare le prestazioni della sicurezza sul lavoro e di etica dei processi aziendali e delle attività da essi conseguenti.

Il presente Sistema di Gestione della Sicurezza è applicabile alle attività di "raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. Attività correlate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani quali ad esempio lavaggio di cassonetti, spazzamento stradale, pulizia catidoie. Intermediazione di rifiuti. Gestione di isole ecologiche".

3.2 PRESENTAZIONE DI CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL

La CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ha iniziato la sua attività nel 2015 ed è stata oggetto di conferimento da parte dell'impresa individuale CATALDI TOMMASO operante

dal 1986 nel campo dell'edilizia delle costruzioni di edifici e strade, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

L'azienda nel 2015 ha implementato un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, nell'ambito del sistema di gestione generale, con l'obiettivo di assicurare la qualità del rapporto con il Cliente oltre che per rafforzare l'economicità e la competitività dei servizi forniti. In questa prospettiva di continuo miglioramento organizzativo ha assunto particolare rilevanza disporre di un Sistema di Gestione Ambientale che, integrandosi con il Sistema Qualità, consentisse di raggiungere e dimostrare un buon livello delle prestazioni anche nei confronti dell'ambiente, controllando l'impatto dei servizi, adottando una politica ambientale e stabilendo degli obiettivi ambientali, sempre tenendo conto delle prescrizioni legislative. Il Sistema integrato di gestione così implementato è stato certificato conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001 nel marzo del 2001.

Volta sempre al rispetto delle norme di sicurezza, nel 2018 ha implementato un sistema ISO 45001, al fine di assicurare l'ottemperanza ai requisiti previsti per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, migliorare le proprie prestazioni e fornire a tutti gli interlocutori la garanzia di conformità alle politiche di sicurezza lavoro; ***inoltre*** a garanzia del riconoscimento ed il rispetto dei diritti dei lavoratori stessi, ha implementato un sistema basato sullo standard SA 8000:2014 certificato nel corso del 2023

3.3 Motivazioni di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello di Gestione e Controllo Anticrimine – peraltro dichiarato obbligatorio dal Tribunale di Milano con sentenza 1774 del 2008 - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.4 Finalità del Modello

Il Modello predisposto da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/ processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono, tra l'altro, ricompresi:
 - a) un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo del Società;
 - b) un sistema di deleghe di funzioni e poteri di firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - c) procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta attribuzione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed

amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.5 Struttura del Documento

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL contemplate nel Decreto 231/2001.

- Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le **componenti essenziali del modello** con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.
- La Parte Speciale "A" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i **reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione**.
- La Parte Speciale "B" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto, cioè **per i c.d. reati societari**.

3.6 Adozione e Gestione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo di Governo, id est Amministratore Unico, di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL.

In particolare è demandato all'Amministratore Unico di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente inseriti nell'ambito di applicazione del Decreto 231/01.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

La costituzione ed il funzionamento di un Organismo di Vigilanza, cui affidare "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" (D.Lgs. 231/01. art. 6, co. 1, lett. b), è uno dei requisiti indispensabili per garantire che il modello di organizzazione sia efficacemente attuato e per liberare l'ente da ogni responsabilità nel caso di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

Usando le parole di Confindustria: "L'affidamento di detti compiti (*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento*) all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La "complessità e onerosità dei compiti" assegnati all'OdV infatti, è ulteriormente gravata dalla varietà delle materie di competenza, dai frequenti aggiornamenti normativi e dall'esigenza -imprescindibile- di adattare la propria azione ai reali meccanismi operativi delle aziende in cui l'Organismo è chiamato ad operare.

A questo punto, prima di analizzare i requisiti ai quali deve uniformarsi l' OdV, riteniamo opportuno definire e condividere il concetto di "controllo".

Il controllo è una contromisura al rischio.

Esso agisce sulla probabilità di accadimento o sull'impatto, riducendoli.

Se agisce sulla probabilità di accadimento interviene necessariamente sulle cause della minaccia. In altri casi - si pensi agli eventi di origine esterna - non si può intervenire sulla probabilità, ma soltanto sulle conseguenze (impatto), cercando di fare in modo che esse siano meno severe.

In taluni casi la contromisura è di carattere sostitutivo, come nei contratti assicurativi, quando l'evento dannoso che appunto si verifica viene compensato per somma equivalente.

Il rischio si può gestire, riducendo probabilità o impatto o entrambe le dimensioni, ma non si può eliminare.

Il controllo è infatti una grandezza che si può misurare economicamente e deve pertanto trovare giustificazione in termini di rapporto costo/benefici. Significa che se il controllo è un mezzo di contenimento del rischio, il suo obiettivo non può essere misurato in termini di rischio zero, ma di un ragionevole livello di rischio residuo. In altri termini la "parte di rischio tutelata" è data dal rischio massimo meno il rischio residuo.

Occorre quindi che il rapporto tra costi e rischio sia pari o inferiore di 1.

$$\text{Costi/Rischio tutelato} = 1 \text{ o } < 1$$

$$\text{Risorse impiegate} / (\text{rischio massimo} - \text{rischio residuo}) = 1 \text{ o } < 1$$

Esistono molteplici classificazioni proposte per i controlli. Per esempio, si può classificare il sistema di controllo secondo le dimensioni dell'ambito di operatività del controllo stesso, definiti per comodità livelli di operatività del controllo.

- **Livello strategico:** il controllo opera sulle decisioni, ad esempio relative all'accettazione, al trasferimento e/o al controllo del rischio;
- **Livello organizzativo,** il controllo opera sui comportamenti (normandoli), ad esempio definendo e proceduralizzando le regole, le linee guida, le procedure, i ruoli e le responsabilità, la prassi consolidata;
- **Livello manageriale,** il controllo opera sui risultati, ad esempio prevedendo la supervisione e il monitoraggio da parte dei manager responsabili;
- **Livello procedurale,** il controllo opera sulla linea di produzione e pertanto sugli input e sugli output delle attività, come ad esempio il confronto tra documenti o l'approvazione;
- **Livello applicativo,** il controllo opera sulle informazioni e sui dati. Può considerarsi una specificazione del caso precedente; esempi rilevanti sono la validazione, il confronto tra dati; il controllo, di tipologia applicativo-informativa.

La valutazione dei controlli, in ogni caso, è sempre di duplice natura. Le dimensioni di interesse sono infatti l'adeguatezza e l'efficacia di un controllo:

- **l'adeguatezza** è l'idoneità del sistema di controllo a ridurre la probabilità di accadimento della minaccia o a ridurre le conseguenze avverse, da solo o in combinazione con altri controlli posti più a monte o più a valle nel processo;
- **l'efficacia** è la dimostrazione dell'effettivo funzionamento nel caso concreto, con la periodicità prevista e con la dimensione o ambito di applicazione previsto.

Un controllo riduce il rischio soltanto se dimostra di essere efficace, ovvero di funzionare come era nelle attese. La maggiore adeguatezza di un controllo rispetto

ad un altro simile o con gli stessi obiettivi si ripercuote inevitabilmente sulla capacità di riduzione del rischio. Ma l'adeguatezza - ovvero l'idoneità di un controllo a gestire un rischio- non è un sostituto dell'efficacia del controllo, unica misura

concreta che determina il successo delle azioni previste per il contenimento del rischio e per preservare la propria capacità aziendale di raggiungimento dei risultati.

Mutuando un principio economico classico, anche i controlli - quando sono orientati a gestire lo stesso rischio - hanno un ***beneficio marginale decrescente***; il sovradimensionamento dei controlli non porta generalmente ad un beneficio complessivo superiore ad un adeguato disegno organizzativo, ma porta probabilmente ad un peggioramento del costo complessivo e all'inevitabile irrigidimento delle attività.

A questo punto, chiarito e condiviso il concetto di controllo, possiamo passare ad analizzare, secondo le disposizioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. Esse sono così identificabili:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero all'Organo Amministrativo.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

A tali caratteristiche si aggiungono quelle specificate nella più volte citata **sentenza del GIP di Milano 19 novembre 2009** e cioè che:

- 1) *Il modello deve prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.*
- 2) *Il modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabili*

L'Organo di Governo di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ha conferito l'incarico di svolgere la funzione di Controllo ad un Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto. L'organismo risulta, allo stato attuale, costituito da due componenti esterni alla società, uno con esperienza in materia di appalti, l'altro con esperienza in materia legale e di sicurezza lavoro. L'organizzazione potrà strutturarsi con un ulteriore membro che potrebbe anche essere scelto tra i componenti della società che abbiano funzioni nelle materie legali e della compliance.

Tutti risultano generalizzati negli atti di nomina.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere della Funzione Internal Audit, o di altre Funzioni aziendali di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL e/o di professionisti esterni che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, saranno disciplinati da un apposito Statuto che, proposto dall'OdV, sarà approvato dalla Direzione di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL.

La durata in carica dei membri dell'OdV. è stabilita in 3 anni, rinnovabili. I membri dello stesso decadono al perdere dei requisiti e/o delle qualità sulla base dei quali è avvenuta la nomina.

Il compenso sarà determinato con riferimento alle tariffe professionali riservate ai Revisori Contabili.

L'Organismo di Vigilanza riporterà direttamente all'Organo di Governo (Presidente del CdA).

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'OdV, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo - relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL e delle sue controllate se presenti;
- intrattenere, direttamente o indirettamente (con esclusione del rapporto di lavoro in essere da parte dei Responsabili delle Funzioni Internal Audit di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL, Affari Legali e Societari di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL e, con esclusione di incarichi professionali in relazione ai sistemi di sicurezza e qualità), relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL con Società controllate, anche future e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL società controllate o collegate, anche future, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- per il Presidente, la presenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies C.C..

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca, ad uno o più dei componenti dell'OdV, dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un apposito Atto di Determina de CdA o Amministratore unico e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa " di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello ex D.lgs. 231/01 e nello Statuto;

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'OdV.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il CdA o Amministratore unico di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Il CdA o Amministratore unico potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di componente l'OdV, di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La *mission* dell'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL consiste in generale nel:

- a. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b. verificare l'efficacia del Modello e la sua effettiva capacità, in relazione alla Struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati in genere e di cui al Decreto 231/01 in particolare;
- c. individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla possibile evoluzione della normativa di riferimento, della mutata organizzazione o del contesto operativo della società;

- d. monitorare costantemente il sistema delle procedure aziendali inerenti la prevenzione e gestione dei rischi di reato ex D.Lgs. 231/01 e l'applicazione del sistema di Corporate Governance, suggerendo, se del caso, le modifiche necessarie;

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL i seguenti compiti:

1. Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
2. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
3. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.
4. Promuovere idonee iniziative per la diffusione del Modello, e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.
5. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo).
6. Condurre, o far condurre da funzioni aziendali, o da professionisti esterni, le indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

7. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
8. Coordinarsi con la Funzione Internal Audit e con le altre Funzioni Aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. L'OdV riceve dal Management e dalle funzioni aziendali comunicazione di ogni attività da esse svolta, relativamente ad eventuali situazioni che possano esporre l'Azienda ai rischi di reato contemplati dal D.L.231/01. Inoltre l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche qualora essa includa dati sensibili ai sensi della Legge sulla privacy, il cui trattamento sia reso possibile dall'autorizzazione generale del Garante (G.U. 190/04), ovvero da specifiche autorizzazioni.
9. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta, e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità alle singole Parti Speciali del Modello per i diversi tipi di reato. All'OdV devono essere segnalate le attività maggiormente significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, e devono essergli messi a disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'attività di controllo.
10. Incontrare periodicamente il Collegio Sindacale e l'RSPP di cui al D.Lgs. 81

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e cooperazione della Funzione Internal Audit e degli Organi aziendali che possano essere interessati o comunque coinvolti nelle attività di controllo.

4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Organo Amministrativo;
- la seconda, su base semestrale nei confronti del Collegio Sindacale se o quando nominato.

L'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL potrà essere convocato dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni trimestre, inoltre, l'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL trasmette all'Organo Amministrativo un rapporto scritto sullo stato di attuazione del Modello ex D.Lgs 231/01 in CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL.

L'Organismo dovrà segnalare senza indugio in merito a:

- violazioni del Modello o delle procedure – accertate a seguito di segnalazioni o indagini dirette – ritenute fondate e significative;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- Al Presidente e al CdA , eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dirigenti della società o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione se nominata;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione, se presente, ovvero, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati";
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV;
- i consulenti, i collaboratori e di partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con **AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL** effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della stessa mediante quanto contrattualmente definito.

4.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4.3 Articolazione dei Poteri e Sistema delle deleghe

All'OdV, inoltre, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da **SAGER SRL** ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.4.4 Struttura Organizzativa

All'OdV, infine, deve essere comunicata la struttura organizzativa (organigramma e funzioni grama) di **SAGER SRL** ed ogni modifica che intervenga sulla stessa.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

5.1 Formazione del personale

CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la Direzione "Risorse Umane ed Organizzazione" gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:

Corso di formazione iniziale realizzato con modalità frontale, anche attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; eventuale accesso a un sito intranet, se o quando presente, dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa scritta in sede di assunzione per i neoassunti;

Altro personale:

nota informativa interna; informativa scritta in sede di assunzione per i neo assunti;
eventuale accesso a intranet; e-mail di aggiornamento.

5.2 Informativa a collaboratori esterni e partners

CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono

assunte da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL in piena autonomia e indipendente

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.2.1 Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicabile, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che:
 - i. violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli

ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

- i. adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

- i. adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV e dalla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione.

6.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, del Direttore Generale o dei Sindaci di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL l'OdV ne informerà, a seconda dei casi, l'Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale, i quali procederanno alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla assunzione delle opportune iniziative previste dalla normativa e, se necessario, alla revoca del mandato.

Tenuto conto che l'Organo Amministrativo di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL é nominato dall'Assemblea degli associati, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La funzione OdV con l'opportuno supporto legale, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- a. **attività di monitoraggio** sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che:
 - i. sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
 - ii. sono state rispettate le deleghe ed i poteri di firma;
 - iii. è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le PP.AA. nelle aree a rischio reato.
- b. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.
 - i. **verifiche delle procedure:** annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel

corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto trimestrale che l'OdV predispone per l'Organo Amministrativo della Società.

***8 Adozione della legge anticorruzione, legge
6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"***

L'impresa avendo preso visione e piena conoscenza del contenuto previsto dalla legge s'impegna ad adottare i contenuti ivi previsti nella legge 6 novembre 2012 n.190.

Prende atto che è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le disposizioni recate dai commi dell'articolo 1 (rubricato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione") pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale.

Ratio → come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge relativo, l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa. In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali. La relazione illustrativa precisa come la corruzione porti danni alla credibilità che si traducono in danni di ordine economico, dal momento che disincentiva gli investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico.

L'analisi sarà svolta mettendo in rilievo i soggetti, gli strumenti, gli obblighi, le deleghe e le modifiche normative e le misure repressive che la legge anticorruzione reca.

A) Soggetti.

Autorità nazionale anticorruzione → commi 1-3.

La legge individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge individua l'Autorità nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del d.lgs. 150/2009 e successive modificazioni.

Le funzioni svolte dall'Autorità sono funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. In specifico l'Autorità:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle PPAA e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Poteri → per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PPAA, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

Trasparenza → la Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

Dipartimento della funzione pubblica → comma 4.

Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a)[2];
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi

in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Soggetti che svolgono ruolo di supporto.

Prefetto → commi 6, 52 e 55.

Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

Inoltre per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al d.lgs. 58/1998. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Scuola superiore della pubblica amministrazione → comma 11.

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Scuola superiore della pubblica amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle PPAA statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Ambito soggettivo di applicazione.

Nonostante la terminologia differenziata nel corpo delle diverse disposizioni ("pubbliche amministrazioni statali", "pubbliche amministrazioni", "amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001") pare di poter dedurre un'applicazione immediata delle norme per le amministrazioni statali a cui nel comma 5 sono conferiti peraltro specifici compiti. Invece, come si vedrà, l'applicazione, laddove non diretta, è sostanzialmente differita ad intese in Conferenza Unificata per quanto riguarda Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali (comma 60).

Pubbliche amministrazioni centrali → comma 5.

Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali → commi 59 e 60.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata [3] si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici[4];
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento[5].

Importante anche l'art. 59 ai sensi del quale le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Ruoli all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Organo di indirizzo politico → commi 7 e 8.

Funzioni:

§ individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

§ su proposta del responsabile individuato, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Responsabile della prevenzione e della corruzione → commi 7, 8, 10, 12, 13 e 14.

§ individuazione → il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dall'organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

§ attività:

§ propone il piano triennale di prevenzione della corruzione che viene adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno.

§ entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

§ provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

§ responsabilità e sanzioni → in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

§ Trasparenza → entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato come responsabile pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

B) Strumenti.

Piano di prevenzione della corruzione di amministrazioni statali e piano triennale di prevenzione della corruzione delle altre PPAA → commi 5, 8 e 9.

§ Piano di prevenzione della corruzione di amministrazioni statali → commi 5 e 9: amministrazioni centrali lo definiscono e lo trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica.

Risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti[6];

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

§ Piano triennale di prevenzione della corruzione di altre PPAA → comma 8: su proposta del responsabile è adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione → commi 15, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

§ Valenza della trasparenza: ai fini della legge, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del d.lgs. 150/2009.

§ Obblighi di pubblicazione:

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle PPAA, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Nei siti web istituzionali delle PPAA sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005, e successive modificazioni, nell'art. 21 della legge 69/2009, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009.

Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni previste nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

3. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

4. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 241/1990, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui al d.lgs. 82/2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

5. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) (scelta del contraente) le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, comma 11, del codice di cui al d.lgs. 163/2006.

Decreto ministeriale e delega a decreto legislativo di riordino:

§ decreti ministeriali → con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 dell'articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al d.lgs. 163/2006.

§ decreto legislativo→ il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle PPAA;
- b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
- c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
- d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
- e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
- f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo previsto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle PPAA a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Responsabilità e sanzioni → la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle PPAA, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 198/2009 ed è comunque valutata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione → le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Obblighi di comunicazione → commi 27, 39 e 40.

§ Le informazioni che sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

§ Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3, del medesimo d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14. I titoli e i curricula riferiti ai tali soggetti si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Obblighi di monitoraggio → comma 28.

Le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei termini procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Modifiche al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e disposizioni relative all'ordinamento del lavoro nelle PPAA.

Codice di comportamento → commi 44 e 45: modifiche all'art. 54 del d.lgs. 165/2001.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice

contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Approvazione, pubblicazione e consegna al dipendente: il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

Responsabilità e sanzioni: la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1 (licenziamento disciplinare).

Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

Codice di comportamento di ciascuna PA: ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento predisposto dal Governo. Al codice di comportamento si applicano le disposizioni relative alle responsabilità e sanzioni suddette (di cui al comma 3 della disposizione). A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Monitoraggio e formazione: le PPAA verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione.

I codici previsti sono approvati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi → comma 42: modifiche art. 53 del d.lgs. 165/2001.

§ E' resa più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi, prevedendo l'emanazione di specifici regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle PPAA e prevedendo la responsabilità erariale del dipendente indebito percettore.

§ Entro 15 gg. dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici e privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti.

§ Obblighi di comunicazione: è data comunicazione in via telematica degli incarichi, anche a titolo gratuito, da parte delle PPAA nel termine di 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica con indicazione di oggetto dell'incarico e compenso lordo.

§ Trasmissione e pubblicazione: le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle PPAA al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle PPAA che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto.

§ Divieti: i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari dell'attività della PA. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PPAA per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici → comma 46: inserimento art. 35-bis del d.lgs. 165/2001

Si introduce l'incompatibilità per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti → comma 51: inserisce art. 54-bis nel d.lgs. 165/2001.

La disposizione introduce un'espressa tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, tutela che consiste in una serie di misure.

In specifico, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, e successive modificazioni.

Incarichi dirigenziali → commi 49 e 50.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da conferire a soggetti interni ed esterni; nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile conflitto con l'esercizio imparziale delle pubbliche funzioni. La disposizione dettaglia i principi e criteri direttivi che devono essere seguiti nell'emanazione.

Modifiche alla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e disposizioni relative ai procedimenti.

Principi generali dell'attività amministrativa → comma 37 che modifica art. 1-ter della legge 241/1990.

I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti ad assicurare un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le PPAA in tema di prevenzione della corruzione.

Conclusione del procedimento → comma 38 che modifica art. 2 della legge 241/1990

E' introdotta la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo.

Conflitto di interessi → comma 41 che aggiunge l'art. 6-bis nella legge 241/1990

E' introdotto l'obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento → comma 47 che modifica l'art. 11 della legge 241/1990.

E' introdotto l'obbligo di motivazione ex art. 3 della legge 241/1990 per gli accordi tra amministrazione e privati ex art. 11 della legge 241/1990.

Illeciti e sanzioni per superamento dei termini procedimentali → comma 48.

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle PPAA;
- b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

Disposizioni in materia di appalti relative al d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Causa di esclusione per mancato rispetto clausole di legalità e patti di integrità → comma 17.

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito come causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Arbitri in controversie relative a contratti pubblici → commi 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione (articolo 241, comma 1, del d.lgs. 163/2006). La mancata autorizzazione rende nulla la clausola compromissoria o il ricorso all'arbitrato.

La disposizione si applica anche nei casi in cui parte del contratto sia una società a partecipazione pubblica o una collegata a società a partecipazione pubblica.

La legge prescrive la disciplina per la nomina e il ricorso agli arbitri, nonché l'importo spettante per l'attività arbitrale.

Cariche elettive

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico in materia di incandidabilità alle cariche di membro del Parlamento europeo e nazionale, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché per ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni ex articolo 114 Tuel, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. La norma dettaglia i principi, criteri direttivi e l'iter del decreto legislativo.

Misure repressive

1) Modifiche legge 20/1994

Il comma 62 modifica la legge 20/1994 inserendo commi 1-sexies e 1-septies all'art. 1.

Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all'immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

2) Modifiche al codice penale.

Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In specifico[7]:

1. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l'aumento delle pene principali previste;
2. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
3. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura delittuosa;
4. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna;

introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

9. ADOZIONE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 211 del 30 dicembre 2025

Il presente documento illustra l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in seguito alle modifiche normative derivanti dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (di seguito "Decreto 211/2025"), adottato allo scopo di attuare la Direttiva (UE) 2024/1226 sulla disciplina dei reati e delle sanzioni connesse alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea.

2. Contesto normativo di riferimento

Il Decreto 211/2025 introduce nel Codice Penale nuove fattispecie di reato relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (cosiddetti "EU sanctions"), nonché estende la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a tali reati.

Le categorie di reato interessate comprendono, in particolare:

- violazione di misure restrittive imposte dall'Unione Europea;
- violazione di obblighi informativi relativi alle misure restrittive;
- violazione delle condizioni di autorizzazioni correlate alle misure restrittive.

3. Obiettivi dell'aggiornamento

L'aggiornamento è finalizzato a:

- recepire le nuove fattispecie di reato previste dal Decreto 211/2025 come nuovi reati presupposto di responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001;
- adeguare i presidi di controllo interno, procedure e protocolli per prevenire il rischio di commissione di tali reati;
- allineare il Modello ai principi di prevenzione, proporzionalità ed efficacia dei controlli, così come richiesto dal legislatore;
- adeguare il sistema sanzionatorio e disciplinare interno alle nuove misure normative.

4. Novità introdotte dal Decreto 211/2025 rilevanti per il Modello 231/2001

4.1 Nuovi reati presupposto

Il Decreto 211/2025 inserisce nel D.Lgs. 231/2001, tramite l'art. 25-octies.2, nuove fattispecie di illeciti amministrativi in relazione ai reati contro le misure restrittive dell'Unione europea. Ciò estende la responsabilità degli enti anche alle condotte penalmente rilevanti in materia di violazioni di misure restrittive dell'UE.

4.2 Modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie

Viene introdotto un nuovo criterio per la determinazione delle sanzioni pecuniarie dell'ente, basato su percentuali di fatturato globale totale (modello "turnover-based"), anziché sul sistema tradizionale delle quote.

4.3 Sanzioni interdittive

Oltre alle sanzioni pecuniarie, il Decreto prevede sanzioni interdittive significative per l'ente, con durata variabile in relazione alla qualifica del soggetto che ha commesso l'illecito (management o subordinati).

5. Adeguamenti effettuati nel Modello 231/2001

In ottemperanza alle novità normative, il Modello 231/2001 è stato rivisto e integrato nei seguenti aspetti:

5.1 Revisione dell'Elenco dei Reati Presupposto

L'inclusione delle nuove fattispecie di reato relative alla violazione di misure restrittive UE nell'elenco degli illeciti presupposti per la responsabilità degli enti.

Sono state descritte e classificate le nuove condotte in ambito di rischio per l'azienda, con particolare focus su:

- rapporti economici e commerciali internazionali;
- imposizione e rispetto di sanzioni o restrizioni imposte a livello comunitario;
- obblighi informativi e autorizzativi correlati.

5.2 Aggiornamento della Mappatura dei Rischi

È stata effettuata la rivalutazione dei processi aziendali con potenziale esposizione al rischio di commissione delle nuove fattispecie di reato, adottando specifici indicatori di riferimento e presidi controllistici.

5.3 Revisione di Procedure e Controlli

Sono state aggiornate le procedure, istruzioni operative e protocolli interni per:

- tutelare la conformità normativa nei rapporti internazionali e nelle operazioni con controparti soggette a misure restrittive UE;
- garantire adeguati controlli di conformità (compliance) anche rispetto alla normativa europea sanzionatoria.

5.4 Sistema Sanzionatorio Interno

Il sistema disciplinare interno è stato aggiornato per includere le sanzioni applicabili in caso di violazioni collegate alle nuove fattispecie di reato, garantendo coerenza con le previsioni normative e il principio di proporzionalità.

6. Formazione e Comunicazione

È stato definito un piano formativo dedicato per dirigenti, responsabili di funzione e dipendenti operanti in aree sensibili, al fine di divulgare:

- i contenuti del Decreto 211/2025;
- le nuove fattispecie di reato e relativi obblighi;
- le procedure di segnalazione interna e compliance.

7. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è stato investito di specifiche responsabilità di:

- monitorare l'attuazione delle nuove previsioni del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia dei controlli interni aggiornati;
- proporre eventuali ulteriori adeguamenti in caso di evoluzione normativa o operativa.

8. Conclusioni

L'aggiornamento del Modello 231/2001 di Cataldi Restauri e Costruzioni S.r.l. in relazione al Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 garantisce la piena conformità alle nuove disposizioni legislative e rafforza il sistema di prevenzione dei reati aziendali in un contesto internazionale sempre più complesso e integrato.

L'adozione tempestiva delle modifiche normative incluse nel Modello è parte integrante della strategia aziendale per la gestione del rischio, la tutela dell'integrità aziendale e la conformità ai più elevati standard di compliance.

Edizione 2026

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla legge 6 novembre 2012 n.190 e
al decreto legislativo 211 del 30 dicembre 2025

Parte Speciale “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE “A”

REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “C”

ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI RISCHI

PARTE SPECIALE “D”

SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08

Emissione: 03/02/2026 Revisione 0



IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
RESPONSABILE FUZIONE	RESP. MODELLO	DIREZIONE	AMMINSTRATORE
FIRMA			
DATA EMISSIONE	03/02/2026		
DATA ULTIMA REVISIONE	03/02/2026		
COPIA	1		

LISTA DI DISTRIBUZIONE

COPIA N.	DESTINATARIO	CONSEGNATO/INVIATO
1	AMMINISTRATORE	03/02/2026
2	Organismo di vigilanza	03/02/2026
3	CRC srl- Amministrazione	03/02/2026

INDICE

PARTE SPECIALE "A"

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

9. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

10. LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N.190

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

8. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Un'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 non può non definire, in via preliminare, le tre figure che nelle fattispecie relative ai reati nei confronti della PA ricorrono; la Pubblica Amministrazione; il Pubblico Ufficiale e l'Incaricato di Pubblico Servizio.

Di esse occorre dare una precisa nozione.

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen. che indica quale Pubblico Ufficiale "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I pubblici poteri che rilevano sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quello riconducibile alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima.

E' un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la 'pubblica funzione legislativa' chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Si ritiene inoltre che sia un PU, in quanto svolge la 'pubblica funzione giudiziaria', non solo chiunque al livello nazionale e comunitario compia un'attività che rappresenti diretta esplicazione di tale potere, ma altresì chiunque esplica un'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima.

Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello ius dicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa', da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come ‘pubblici ufficiali’, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie rispetto all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come ‘pubblici ufficiali’ tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

il potere certificativo viene normalmente riconosciuto nella circostanza che si possa rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un ‘pubblico agente’. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l’art. 358 riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E’ pertanto un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge una ‘pubblica attività’, non riconducibile ad alcuno dei ‘poteri’ sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o le prestazioni di opera meramente materiali ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

9. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Artt. 24 e 25 del decreto)

La Sezione III del D. Lgs. 231/01, rubricata "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale è costituita da tre articoli, dal 24 al 26.

L'art. 24, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" è costituito da tre commi ed espressamente recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 rubricato "Concussione e corruzione" è costituito da n.5 commi ed espressamente recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, l'art. 26 è dedicato ai delitti semplicemente tentati.

Dal combinato disposto degli artt. 24 e 25 del Decreto, dunque, si ricavano i cd reati presupposto, vale a dire quei reati, in tema di comportamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che hanno rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto in parola.

A questo punto ci sembra opportuno riportare, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

**MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO
(ART. 316 BIS C.P.)**

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A
DANNO DELLO STATO
(ART. 316 TER C.P.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

**TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO
STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO
(ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

**TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO
DI EROGAZIONI PUBBLICHE
(ART. 640 BIS C.P.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO
O DI ALTRO ENTE PUBBLICO
(ART. 640 TER, COMMA 1, C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

**CONCUSSIONE
(ART. 317 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

**CORRUZIONE
(ARTT. 318-319 C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 n.190

Ai sensi della legge n.190 del 6 novembre 2012 Dipartimento della funzione pubblica → comma 4.

Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

Nella legge è prevista l'istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione → comma 11. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Scuola superiore della pubblica amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle PPAA statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Pubbliche amministrazioni centrali → comma 5.

Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

La legge inoltre prevede l'adozione di un Codice di comportamento di ciascuna PA: ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento predisposto dal Governo. Al codice di comportamento si applicano le disposizioni relative alle responsabilità e sanzioni suddette (di cui al comma 3 della disposizione). A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Inoltre coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel giudizio di responsabilità in tema di danno all'immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Edizione 2026

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla
legge 6 novembre 2012 n.190 e al decreto
legislativo 211 del 30 dicembre 2025,

Parte Speciale “B”

Reati Societari

PARTE SPECIALE “A”

**REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “C”

**ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI RISCHI**

PARTE SPECIALE “D”

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08**

Emissione: 03/02/2026

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
RESPONSABILE FUZIONE	RESP. MODELLO	DIREZIONE	PRESIDENTE
FIRMA			
DATA EMISSIONE	19/09/2019		
DATA ULTIMA REVISIONE	19/09/2019		
COPIA	1		

LISTA DI DISTRIBUZIONE

COPIA N.	DESTINATARIO	CONSEGNATO
1	AMMINISTRATORE	03/02/2026
2	Organismo di vigilanza	03/02/2026
3	A&T. AMMINISTRAZIONE	03/02/2026

INDICE

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

9. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

10. FLUSSI OPERATIVI ED OUT-PUT

11. AREE A RISCHIO REATO

9 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

Nel 2002 e successivamente nel 2005 il Legislatore integra il D. Lgs. 231/01 rispettivamente con gli artt. 25_ter e 25 sexies prevedendo i cd reati di natura societaria.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter e 25 sexies del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società. Pur trattandosi di reati che ci appaiono non ipotizzabili per l'assessorato all'Urbanistica Ufficio Pianificazione ed uso del territorio, ne riteniamo utile la illustrazione.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

- La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa.
- La seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- o la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- o le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- o la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- o la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La L. n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che :

- o deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- o la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- o la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART.2629-BIS)

Il reato si realizza a seguito di omessa comunicazione del conflitto d'interessi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ..

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART.2636 C.C.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL D.LG. 58/98 T U. DELLA FINANZA)

Il reato può realizzarsi attraverso tre distinte modalità da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della suo incarico:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto 1.

In tutte le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori e tutti coloro che intrattengono con l'ente rapporti professionali e/o funzionali.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL D.LG. 58/98 T. U. DELLA FINANZA)

Il reato può realizzarsi da chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori e tutti coloro che intrattengono con l'ente rapporti professionali e/o funzionali.

10 FLUSSI OPERATIVI ED OUT-PUT

In via di premessa occorre precisare che l'analisi dei flussi operativi della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL è stato elaborato di concerto e con la preziosa collaborazione del Responsabile Affari Legali, dott.ssa Sonia Fiorenza e del Responsabile Implementazione Sistema Qualità secondo la normativa Uni En Iso 9001:2008, Sig. Luca Granata.

Ne consegue che allo scopo di realizzare un Sistema Assicurazione Legalità quanto più possibile integrato con il Sistema Qualità, così evitando duplicazioni del lavoro ai dirigenti, responsabili, quadri e dipendenti, si adotteranno per quanto possibile parti "comuni" ai due sistemi pur non sacrificandone alcuna.

Di seguito si indicheranno i servizi offerti dalla CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL e, a seguire, si procederà

11. AREE A RISCHIO REATO

L'individuazione delle aree a rischio reato viene effettuata analizzando i flussi di lavoro sopra riportati e gli out-put generati.

Tale analisi viene effettuata prevalentemente, ma non esclusivamente, attraverso interviste individuali con i responsabili e dipendenti delle varie aree allo scopo di verificare i flussi delle attività, input ed output sopradescritti.

Successivamente, accertati, approvati e condivisi i flussi di lavoro, gli in-put e gli out-put proposti si procederà alla individuazione dei cc.dd. punti critici in funzione della possibilità che possano essere realizzate, in tali fasi, anche involontariamente, fattispecie a rilevanza penale.

Eventuali integrazioni delle attività a rischio che di seguito si indicheranno potranno essere proposte dalla Direzione ovvero Dirigenti, Responsabili e dal personale tutto.

Le attività a rischio reato identificate saranno incrociate, da un lato con i reati contemplati nel d. lgs. 231/01 e successive integrazioni e, dall'altro, con le varie aree dove tali attività vengono esercitate. L'analisi darà luogo ad un sistema matriciale che costituirà il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento alla normativa ed ai principi in essa contenuti.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo, così come implementate sulle diverse aree a rischio reato, saranno definite tenendo comunque in considerazione il peso specifico da attribuire ai singoli punti in rapporto al grado di rischio (basso – medio – alto).

In ogni caso è molto importante che, a mezzo e con il concorso del Responsabile Sistema Legalità, del Dirigente del settore e dei Responsabili di area, si provveda ad assicurare continue verifiche e continui aggiornamenti del Modello di Controllo e Gestione, rendendolo dinamico e soggetto a cicli di miglioramento continuo.

Si precisa che tale attività di aggiornamento e miglioramento continuo è ed è considerata dalla Magistratura elemento essenziale per la validità ed opponibilità del Modello stesso.

Segue Mappatura dei rischi separata per specifiche categorie:

- a) Amministratore Unico; Direttore Generale; Delegato dal Direttore Generale
- b) Direttore generale
- c) Dipartimenti
- d) Direttore tecnico, responsabile risorse umane; responsabile affari legali.
- e) Responsabili cantieri
- f) Responsabile amministrativo

Edizione 2026

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla
legge 6 novembre 2012 n.190 e al decreto
legislativo 211 del 30 dicembre 2025

Parte Speciale “C2”

PARTE SPECIALE “A”

**REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “C”

**ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI RISCHI**

PARTE SPECIALE “D”

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08**

Mappatura Rischi – Fattispecie sensibili

Emissione: 03/02/2026 Revisione 1

13 MAPPATURA DEI RISCHI – FATTISPECIE SENSIBILI

A. Partecipazione a pubbliche gare

- Per CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL la partecipazione a gare pubbliche, licitazioni private e trattative private predisposte da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici per l'acquisto di beni e/o servizi, è un'attività piuttosto frequente.

Rischio di:

- presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva
- attività corruttiva nei confronti di uno o più membri delle commissioni incaricate di valutare le offerte presentate e/o nei confronti dei soggetti apicali degli stessi enti pubblici.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

- Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili: [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#), [truffa ai danni dello Stato \(art. 640 comma 2 n. 1 c.p.\)](#).

B. Richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni

Richiesta di autorizzazioni amministrative, concessioni, licenze e certificazioni a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici o incaricati di pubblico servizio.

Rischio di:

- presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva
- attività corruttiva finalizzata all'indebito o più celere ottenimento delle suddette autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili: [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#), [truffa ai danni dello Stato \(art. 640 comma 2 n. 1 c.p.\)](#).

C. Richiesta ed utilizzo di finanziamenti pubblici

- Conseguimento ed utilizzo da parte di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, soprattutto per l'attività di R&S e quella di formazione. In questo momento non c'è richiesta da parte di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di questo tipo di finanziamenti, ma tale attività potrebbe essere intrapresa in qualsiasi momento.

Rischio di:

- presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva al fine di conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici
- corruzione o tentata corruzione nei confronti di uno o più operatori dell'ente valutatore della domanda di finanziamento o dell'ente (se diverso) erogatore del finanziamento stesso
- destinazione di contributi, di sovvenzioni o di finanziamenti conseguiti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore generale – responsabile amministrativo

- Reati realizzabili: [malversazione a danno dello Stato \(art. 316 bis c.p.\)](#), [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319 c.p.\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art.322 c.p.\)](#), [indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato \(art. 316 ter c.p.\)](#), [truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche \(art. 640 bis c.p.\)](#).

D. Sponsorizzazioni

- Sponsorizzazioni a favore di iniziative nell'ambito del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell'arte, della scienza promosse da enti pubblici ai quali CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL fornisce o potrebbe fornire propri beni o servizi o promosse da enti privati.

Rischio che l'attività di sponsorizzazione sia finalizzata:

- all'ottenimento di un trattamento di favore, per es., nell'ambito di un nuovo accreditamento regionale ovvero di conferma o ampliamento di accreditamenti in essere, o alla richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche. o alla richiesta ad un soggetto pubblico di un'autorizzazione;
- alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili (direttamente o indirettamente): [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319 c.p.\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#).

E. Gestione rapporti con collaboratori esterni

Gestione dei rapporti con collaboratori esterni, in particolare consulenti/professionisti.

Rischi:

- avvio o prosecuzione di un rapporto con consulenti/professionisti non affidabili in relazione al rischio di commissione di reati che possono determinare la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (per es. corruzione di un pubblico dipendente nell'interesse o a vantaggio di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL) o di creazione di fondi occulti, per la realizzazione di un'attività illecita;

- conferimento di incarico di consulenza, con finalità corruttive, a pubblico ufficiale e/o a incaricato di pubblico servizio o a società/persona fisica legata a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili (direttamente od indirettamente): [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#).

F. Acquisto di altri servizi

- Acquisto di servizi diversi da società o da persone fisiche.

Rischio che tale acquisto avvenga ad un prezzo superiore a quello di mercato e/o senza che il servizio sia effettivamente reso, con finalità direttamente corruttive (acquisto da pubblico ufficiale e/o da incaricato di pubblico servizio o da società/persona fisica legata a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio) o con lo scopo di creare una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili (direttamente o indirettamente): [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#)

G. Assunzione del personale

- Assunzione di nuovi dipendenti.

Rischio di:

- assunzione di soggetti che, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano favorito CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (per es. nell'ambito di una procedura di accreditamento ovvero di riconoscimento del credito per prestazioni erogate ovvero della richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche o della richiesta di autorizzazioni ad un soggetto pubblico), o di persone in qualche modo legate da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse a soggetti che, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio abbiano favorito o abbiano promesso di favorire CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL;
- assunzione di persone non affidabili in relazione al rischio di commissione di reati dalla quale può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL;
- mancato rispetto degli obblighi di legge relativi all'assunzione di disabili e/o appartenenti a categorie protette attraverso corruzione di un operatore dell'Ufficio provinciale del lavoro o presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva.
- Reati per impiego di cittadini da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies). Il legislatore con D. Lgs. N. 109 del 16 luglio 2012 rubricato " Attuazione della direttiva 2009/52 CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha introdotto nel corpo del

D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato " Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Responsabile Risorse Umane

- Reati realizzabili (direttamente od indirettamente): [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#)

H. Omaggi a dipendenti pubblici

- Effettuazione di omaggi, in particolare in occasione di ricorrenze (Natale, ecc.), a favore di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio.

Rischio di attività corruttiva finalizzata all'ottenimento da parte della Società di un trattamento di favore nell'ambito dei rapporti con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (per es. nell'ambito di una procedura di accreditamento ovvero di una procedura di richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale – Responsabile amministrativo – Responsabile della Formazione

- Reati realizzabili: corruzione [per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#)

I. Donazioni e liberalità

- Donazioni e liberalità di denaro, di beni in natura o di altre utilità ad enti pubblici o privati.

Rischio che l'attività di donazione o la singola donazione sia finalizzata:

- all'ottenimento di un trattamento di favore da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico (per es. nell'ambito di una procedura di accreditamento presso la Regione ovvero di richiesta di contributi e/o finanziamenti per attività di formazione o di ricerca).
- alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale

Reati realizzabili (direttamente o indirettamente): corruzione [per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#).

L. Acquisto e dismissione di cespiti

- Acquisto da parte di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di cespiti (per esempio immobili ed automezzi/autovetture), in particolare da privati.

Rischio di:

acquisto da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, o da soggetti in qualche modo a loro legati da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse, a prezzi superiori a quelli di mercato con finalità direttamente corruttiva;

acquisto a prezzi superiori a quelli di mercato finalizzato alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per scopi corruttivi;

operazioni di acquisto di immobili o di altri beni impostate e non concluse in modo tale da determinare il pagamento di una penale alla controparte collusa.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

- Dismissione da parte di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di cespiti (per es. immobili ed automezzi/autovetture), in particolare a privati.

Rischio di:

- vendita a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti in qualche modo ad essi legati da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse, a prezzi inferiori a quelli di mercato con finalità direttamente corruttiva;
- vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato finalizzata alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per scopi corruttivi;
- operazioni di vendita di immobili o di altri beni impostate e non concluse in modo tale da determinare il pagamento di una penale alla controparte collusa.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale

- Reati realizzabili (direttamente o indirettamente): [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio](#)

[\(art. 319\), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\),
istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\).](#)

M. Gestione pratiche doganali

- Gestione dei rapporti con le autorità doganali nell'ambito dell'attività di importazione di beni (particolarmente prodotti di case farmaceutiche) ed export di beni prodotti da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL

Rischi:

- attività corruttiva nei confronti di pubblici ufficiali facenti parte dell'autorità doganale finalizzata particolarmente all'ottenimento, da un lato, di un più veloce e sicuro iter delle pratiche di sdoganamento della merce in entrata (soprattutto merce per cantieri edili), dall'altro, di un trattamento agevolativo in materia di esenzione IVA nelle operazioni di esportazione extra UE in mancanza delle condizioni previste dalla legge;
- presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

- Reati realizzabili: [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\), istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\), truffa ai danni dello Stato \(art. 640 comma 2 n. 1 c.p.\).](#)

N. Predisposizione di comunicazioni sociali e di prospetti informativi

Predisposizione di bilanci, relazioni periodiche ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico in generale, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, comprese le comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica.

Rischi di esposizione nelle comunicazioni sociali di dati ed informazioni non veritieri in misura rilevante volta ad indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo, o di omissione, con la medesima finalità, di informazioni sulla situazione stessa la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali passati o in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale – responsabile Amministrativo

- Reati realizzabili: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e di altri creditori (art. 2622 c.c.).

O. Operazioni con effetti sul capitale sociale e sulle riserve

Atti degli amministratori relativi ad operazioni sul capitale sociale e/o sulle riserve non distribuibili per legge con effetti sul patrimonio sociale (restituzione delle riserve, ripartizione degli utili e delle riserve acquisto o sottoscrizione di azioni sociali, riduzione del capitale, fusioni, scissioni).

Rischio di violazione delle norme del codice civile volte a tutelare l'integrità del patrimonio sociale.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale - Responsabile Amministrativo

- Reati realizzabili: **indebita restituzione delle riserve (art. 2626 c.p.), illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.p.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.p.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.p.).**

P. Gestione dell'attività e dei rapporti con partner industriali, commerciali e finanziari

Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, joint ventures industriali e/o commerciali, soprattutto all'estero e/o nell'ambito di iniziative ad elevato rischio e/o con partner di non elevato standing.

Rischio di:

- acquisto, ricevimento od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, od intromissione nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale – responsabile Amministrativo

Reati realizzabili direttamente: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 c.p.)

Reati realizzabili indirettamente: corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Q. Gestione contenziosi giudiziari ed extragiudiziari

Gestione dei contenziosi in sede giudiziale ed extragiudiziale.

Rischio di attività corruttiva nei confronti di operatori dell'autorità giudiziaria o loro collaboratori nell'ambito di indagini o procedimenti giudiziari o di conciliatori nell'ambito di arbitrati.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico – Direttore Generale – Responsabile Amministrativo – responsabile Affari legali

- Reati realizzabili: [corruzione per un atto d'ufficio \(art. 318 c.p.\)](#), [corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio \(art. 319\)](#), [corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#), [istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#).

R .Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Rischio di commissione di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, dovute alla inosservanza delle norme vigenti in materia di tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.

- Organi societari, aree aziendali ed altri soggetti interni/esterni a rischio di commissione del reato/dei reati:

Organo: Amministratore Unico

➤ Reati realizzabili: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Di seguito si propone, settore per settore, attraverso una mappatura di tipo matriciale, le singole attività e gli out-put che potrebbero dar luogo al realizzarsi dell'evento criminoso.

**Applicazione del Decreto Legislativo 231/01
Mappatura dei Rischi connessi alla specifica attività di
CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL**

Area in analisi:

Attività a Rischio	Riferimento Normativo	Funzioni Interessate	Procedura/ Modulistica
PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE GARE Partecipazione a gare pubbliche, licitazioni private e trattative private predisposte da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici per l'acquisto di beni e/o servizi Rischio: ALTO Attività a rischio: - presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva - attività corruttiva nei confronti di uno o più membri delle commissioni incaricate di valutare le offerte presentate e/o nei confronti dei soggetti apicali degli stessi enti pubblici.	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 640 comma 2 n.1 c.p. Truffa ai danni dello Stato	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICAZIONI Richiesta di autorizzazioni amministrative, concessioni, licenze e certificazioni a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici o incaricati di pubblico servizio. Rischio: ALTO	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p.	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile amministrativo	

Attività a rischio: - presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva - attività corruttiva finalizzata all'indebito o più celere ottenimento delle suddette autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni. - Procedimenti/indagini giudiziarie o aziendali precedenti/in corso di rilievo: nessuno.	Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 640 comma 2 n.1 c.p. Truffa ai danni dello Stato	Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	
RICHIESTA ED UTILIZZO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI Conseguimento ed utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, soprattutto per l'attività di R&S e quella di formazione Rischio: BASSO Attività a rischio - presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva al fine di conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici - corruzione o tentata corruzione nei confronti di uno o più operatori dell'ente valutatore della domanda di finanziamento o dell'ente (se diverso) erogatore del finanziamento stesso - destinazione di contributi, di	REATI REALIZZABILI Art. 316 c.p. Malversazione a danni dello Stato Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	

sovvenzioni o di finanziamenti conseguiti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti.	erogazioni pubbliche		
SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni a favore di iniziative nell'ambito del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell'arte, della scienza promosse da enti pubblici ai quali CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL fornisce o potrebbe fornire propri beni o servizi o promosse da enti privati. Rischio: MEDIO Attività a rischio - sponsorizzazione finalizzata all'ottenimento di un trattamento di favore (per es. nell'ambito di una gara per la fornitura ad un ente pubblico di beni prodotti da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL o della richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche. o della richiesta ad un soggetto pubblico di un'autorizzazione); - sponsorizzazione finalizzata alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione per persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	
GESTIONE RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI Gestione dei rapporti con collaboratori esterni, in particolare consulenti; professionisti ed agenti. Rischio: MEDIO Attività a rischio	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p.	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile	

- avvio o prosecuzione di un rapporto con consulenti, professionisti non affidabili in relazione al rischio di commissione di reati che possono determinare la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (per es. corruzione di un pubblico dipendente nell'interesse o a vantaggio di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL) o di creazione di fondi occulti, per la realizzazione di un'attività illecita come la creazione di fondi occulti; - conferimento di incarico di consulenza, con finalità corruttive, a pubblico ufficiale e/o a incaricato di pubblico servizio o a società/persona fisica legata a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio.	Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	
ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI Acquisto di servizi diversi da consulenze ed attività di agenzia da società o da persone fisiche. Rischio che tale acquisto avvenga ad un prezzo superiore a quello di mercato e/o senza che il servizio sia effettivamente reso, con finalità direttamente corruttive (acquisto da pubblico ufficiale e/o da incaricato di pubblico servizio o da società/persona fisica legata a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio) o con lo scopo di creare una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Organi societari Responsabile del procedimento Responsabile amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	

Rischio: MEDIO Attività a rischio Acquisto di servizi diversi da consulenze ed attività di agenzia da società o da persone fisiche. Rischio che tale acquisto avvenga ad un prezzo superiore a quello di mercato e/o senza che il servizio sia effettivamente reso, con finalità direttamente corruttive (acquisto da pubblico ufficiale e/o da incaricato di pubblico servizio o da società/persona fisica legata a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio) o con lo scopo di creare una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.			
ASSUNZIONE DEL PERSONALE Assunzione di nuovi dipendenti. Rischio: ALTO Attività a rischio assunzione di soggetti che, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano favorito CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (per es. nell'ambito di una gara per l'aggiudicazione di un appalto, o della richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche o della richiesta di autorizzazioni ad un soggetto pubblico), o di persone in qualche modo legate da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse a soggetti che, in qualità di pubblici ufficiali o	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Organo amministrativo Direttore del personale Direttore Commerciale Direttore Amministrativo Capo fabbrica	

incaricati di pubblico servizio abbiano favorito o abbiano promesso di favorire CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ; - assunzione di persone non affidabili in relazione al rischio di commissione di reati dalla quale può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ; - mancato rispetto degli obblighi di legge relativi all'assunzione di disabili e/o appartenenti a categorie protette attraverso corruzione di un operatore dell'Ufficio provinciale del lavoro o presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva.			
OMAGGI A DIPENDENTI PUBBLICI Effettuazione di omaggi, in particolare in occasione di ricorrenze (Natale, ecc.), a favore di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio. Richio: ALTO Attività a rischio Rischio di attività corruttiva finalizzata all'ottenimento da parte della Società di un trattamento di favore nell'ambito dei rapporti con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (per es. . nell'ambito di una gara per l'aggiudicazione di un appalto, o della richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche o della richiesta di autorizzazioni ad un soggetto pubblico).	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d' ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Organo di Governo Responsabile del procedimento Direttore Amministrazione Direttore Commerciale Direttore Produzione	

DONAZIONI E LIBERALITA' Donazioni e liberalità di denaro, di beni in natura o di altre utilità ad enti pubblici o privati. Rischio: ALTO Attività a rischio Rischio che l'attività di donazione o la singola donazione sia finalizzata: - all'ottenimento di un trattamento di favore da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico (per es. . nell'ambito di una gara per l'aggiudicazione di un appalto, o della richiesta di finanziamenti od altre erogazioni pubbliche o della richiesta di autorizzazioni ad un soggetto pubblico) - alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per attività corruttiva nei confronti di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d' ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Resp del Servizio RSPP Resp. 196/03 Resp Qualità	
ACQUISTO E DISMISSIONE DI CESPITI Rischio: MEDIO Attività a rischio Acquisto - acquisto da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, o da soggetti in qualche modo a loro legati da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse, a prezzi superiori a quelli di mercato con finalità direttamente corruttiva; - acquisto a prezzi superiori a quelli	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d' ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Organo di Governo Responsabile del procedimento Soggetto incaricati Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	

di mercato finalizzato alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per scopi corruttivi; - operazioni di acquisto di immobili o di altri beni impostate e non concluse in modo tale da determinare il pagamento di una penale alla controparte collusa. Dismissione - vendita a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti in qualche modo ad essi legati da vincoli di familiarità, parentela e/o interesse, a prezzi inferiori a quelli di mercato con finalità direttamente corruttiva; - vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato finalizzata alla creazione di una provvista occulta di denaro da utilizzare per scopi corruttivi; - operazioni di vendita di immobili o di altri beni impostate e non concluse in modo tale da determinare il pagamento di una penale alla controparte collusa.	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione		
GESTIONE PRATICHE DOGANALI Gestione dei rapporti con le autorità doganali nell'ambito dell'attività di importazione e/o importazioni di beni. Rischio: MEDIO Attività a rischio attività corruttiva nei confronti di pubblici ufficiali facenti parte dell'autorità doganale finalizzata particolarmente all'ottenimento, da un lato, di un più veloce e sicuro iter delle pratiche di sdoganamento della merce in entrata (soprattutto beni e merce	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d' ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p.	Organo di Governo Responsabile amministrativo Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	

utilizzabili in cantiere), dall'altro, di un trattamento agevolativo in materia di esenzione IVA nelle operazioni di esportazione extra UE in mancanza delle condizioni previste dalla legge; presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere e/o di documentazione omissiva.	Istigazione alla corruzione Art. 640 comma 2 n.1 c.p. Truffa ai danni dello Stato		
PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI SOCIALI E DI PROSPETTI INFORMATIVI Predisposizione di bilanci, relazioni periodiche ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico in generale, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese le comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica Rischio: MEDIO Attività a rischio Rischi di esposizione nelle comunicazioni sociali di dati ed informazioni non veritieri in misura rilevante volta ad indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo, o di omissione, con la medesima finalità, di informazioni sulla situazione stessa la cui comunicazione è imposta dalla legge.	REATI REALIZZABILI Art. 2621 C.C. False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e di altri creditori	Organi di Governo Direttore Amm/vo Società di Revisione Soggetti esterni e/o consulenti incaricati	

OPERAZIONI CON EFFETTI SUL CAPITALE SOCIALE E SULLE RISERVE Atti degli amministratori relativi ad operazioni sul capitale sociale e/o sulle riserve non distribuibili per legge con effetti sul patrimonio sociale (restituzione delle riserve, ripartizione degli utili e delle riserve acquisto o sottoscrizione di azioni sociali, riduzione del capitale, fusioni, scissioni). Rischio: BASSO Attività a rischio Rischio di violazione delle norme del codice civile volte a tutelare l'integrità del patrimonio sociale	REATI REALIZZABILI Art. 2626 c.p. Indebita restituzione delle riserve Art. 2628 c.p. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve , illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 2629 c.p. Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2632 c.p. Formazione fittizia del capitale		
GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RAPPORTI CON PARTNER INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARI Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, joint ventures industriali e/o commerciali, soprattutto all'estero e/o nell'ambito di iniziative ad elevato rischio e/o con partner di non elevato standing Rischio: BASSO Attività a rischio - acquisto, ricevimento od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, od intromissione nel farle acquistare, ricevere od occultare;	REATI REALIZZABILI Reati realizzabili direttamente Art. 648 c.p. Ricettazione Art. 648 bis c.p. Riciclaggio Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 416 c.p. Associazione per delinquere Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso		

- sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; - impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	Reati realizzabili indirettamente Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione		
GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI Gestione dei contenziosi in sede giudiziale ed extragiudiziale Rischio: BASSO Attività a rischio Rischio di attività corruttiva nei confronti di operatori dell'autorità giudiziaria o loro collaboratori nell'ambito di indagini o procedimenti giudiziari o di conciliatori nell'ambito di arbitrati.	REATI REALIZZABILI Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione		
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Rischio di commissione di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, dovute alla inosservanza delle norme vigenti in	REATI REALIZZABILI Art. 589 c.p. Omicidio colposo		

**MODELLO DI CONTROLLO E GESTIONE
ANTICRIMINE PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO**

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag. 28 di 34
rev. 0 del
03/02/2026

materia di tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro. Rischio: ALTO Attività a rischio Tutte le attività previste dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. 81/08 e successive integrazioni	Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime		
--	--	--	--

14. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. Tale Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere comportamenti:

- 1) tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- 4) tali da favorire situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi mercantile, vale a dire di valore molto modico. In realtà non è assolutamente in uso nella CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL qualsivoglia forma di regalia. Tuttavia si preferisce precisare che, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL è espressamente vietato. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o amici, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché, oltre ad essere di modico valore, sono volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti, sempre che di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare o ricevere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di se stessi ovvero di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); in particolare, nell'ambito del processo di valutazione e selezione del Personale, l'OR.VI. in coordinamento con Direzione Risorse Umane e Organizzazione dovrà istituire un adeguato sistema che tenga conto delle esigenze aziendali in armonia con quanto previsto con il D.Lgs. 231/01, e della normativa in materia.

- d) effettuare prestazioni in favore di eventuali Partner o collaboratori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con essi Partners o collaboratori;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni, ovvero ottenere compensi, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) accettare consapevolmente dichiarazioni non veritiere al fine di concedere o consentire l'ottenimento di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. ovvero nei confronti del soggetto richiedente, per le suddette attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario e trasparente, procedendo alla nomina ovvero avendo già individuato un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse);

- 2) gli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere verificati od approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti ai soggetti autorizzati da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL .
- 3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere rispettosi delle norme che regolano l'individuazione del collaboratore e devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute. Anche i Collaboratori esterni devono sottostare a tutta la normativa di cui al Modello, e devono nel contratto di nomina appositamente sottoscriverlo ;
- 4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, ovvero le dichiarazioni ricevute allo stesso fine (diretto o indiretto) devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; in particolare, il Responsabile della procedura dovrà rilasciare all'OdV, per ognuna di tali dichiarazioni (siano esse rese che ricevute), un'apposita attestazione che comprovi la veridicità dei dati comunicati ai fini dell'ottenimento delle erogazioni, contributi o finanziamenti di cui sopra;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli

adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- 7) i rapporti con eventuali società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, ovviamente quando presenti, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza e trasparenza;
- 8) eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

15 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

15.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili Interni e Schede di Evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo.

A tal fine l'Organo di Governo, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale (se nominato), ed i Responsabili di Funzione all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OR.VI. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (Modulistica) da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- 1) la descrizione dell'operazione a rischio;
- 2) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle iniziative/attività oggetto dell'operazione;

- 3) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- 4) l'indicazione del nome, cognome, qualifica ed incarico ricoperto dal referente della P.A. con il quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/ o attività - considerate "operazioni a rischio" - nel periodo oggetto della rilevazione;
- 5) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- 6) l'indicazione di eventuali Collaboratori Esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla Procedura;
- 7) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura;
- 8) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione ritenuti di particolare importanza ai fini della prevenzione del rischio;

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- Informare l'OR.VI. in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda;
- Tenere a disposizione dell'OR.VI. la Scheda stessa e i relativi allegati curandone l'aggiornamento in corso di procedura;
- Dare informativa all'OR.VI. della chiusura dell'operazione, facendone anche annotazione sulla scheda.

Sulle operazioni in questione l'OR.VI. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

15.2 Istruzioni e verifiche dell'OR.VI.

E' compito dell'OR.VI.

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente della Modulistica da parte dei responsabili delle aree a rischio.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di

eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla legge
6 novembre 2012 n.190 e al decreto legislativo
211 del 30 dicembre 2025

Parte Speciale “C1”

*Organigramma – Funzionigramma –
Mappatura dei Rischi*

Emissione: 03/02/2026 Revisione 1

PARTE SPECIALE “A”

**REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “C”

ORGANIGRAMMA

FUNZIONIGRAMMA

MAPPATURA DEI RISCHI

PARTE SPECIALE “D”

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08**

INDICE

12 RICOGNIZIONE CIRCA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ALLO STATO ADOTTATO E PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

12.1 Modello Organizzativo attuale, Organigramma

12.2 Organigramma

12.3 Flussi operativi ed out-put

12.4 Aree a rischio reato

12 RICOGNIZIONE CIRCA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ALLO STATO ADOTTATO E PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

12.1 Modello Organizzativo attuale, Organigramma e Funzionigramma

L'attività di ricognizione del modello organizzativo attuale è stata effettuata, in assenza di una precisa formalizzazione dello stesso, attraverso interviste erogate in collaborazione del Responsabile Area amministrativa, con il Responsabile Area Affari Legali, con il Responsabile della funzione RSPP T.U. 81, e con i soggetti che svolgono ruoli "sensibili" ai fini della commissione di reati.

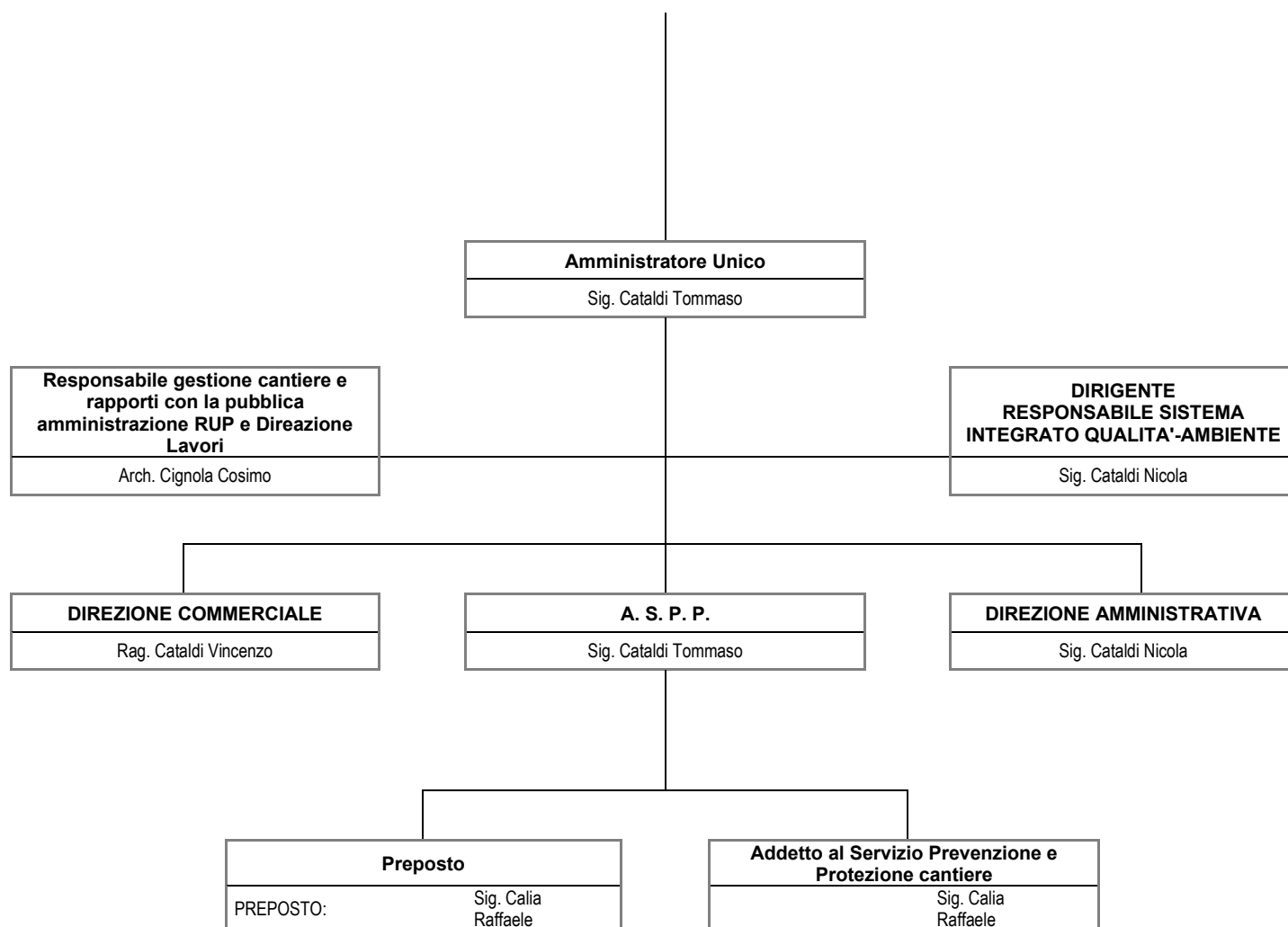
Attraverso tali interviste si è potuto procedere alla definizione dell'Organigramma, del Funzionigramma, delle attività in in-put ed out-put. Inoltre si sono definite le responsabilità ed i compiti di ciascuno dei servizi sopraindicati.

Di seguito se ne dà una descrizione puntuale.

In particolare si illustrerà:

- l'Organigramma;
- il Funzionigramma
- le Aree a Rischio Reato
- la Mappatura dei Rischi

12.2 ORGANIGRAMMA



12.3 Flussi Operativi ed out-put

In via di premessa occorre precisare che l'analisi dei flussi operativi della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL è stato elaborato tenendo conto, ed in collaborazione con il Sistema Assicurazione Legalità quanto più possibile integrato con il Sistema Qualità, così evitando duplicazioni del lavoro ai dirigenti, responsabili, quadri e dipendenti, si adotteranno per quanto possibile parti "comuni" ai due sistemi pur non sacrificandone alcuna.

12.4 Aree a rischio reato

L'individuazione delle aree a rischio reato viene effettuata analizzando i flussi di lavoro sopra riportati e gli out-put generati.

Tale analisi viene effettuata prevalentemente, ma non esclusivamente, attraverso interviste individuali con i responsabili e dipendenti delle varie aree allo scopo di verificare i flussi delle attività, input ed output sopradescritti.

Successivamente, accertati, approvati e condivisi i flussi di lavoro, gli in-put e gli out-put proposti si procederà alla individuazione dei cc.dd. punti critici in funzione della possibilità che possano essere realizzate, in tali fasi, anche involontariamente, fattispecie a rilevanza penale.

Eventuali integrazioni delle attività a rischio che di seguito si indicheranno potranno essere proposte dalla Direzione ovvero Dirigenti, Responsabili e dal personale tutto.

Le attività a rischio reato identificate saranno incrociate, da un lato con i reati contemplati nel d. lgs. 231/01 e successive integrazioni e, dall'altro, con le varie aree dove tali attività vengono esercitate. L'analisi darà luogo ad un sistema matriciale che costituirà il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento alla normativa ed ai principi in essa contenuti.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo, così come implementate sulle diverse aree a rischio reato, saranno definite tenendo comunque in considerazione il peso specifico da attribuire ai singoli punti in rapporto al grado di rischio (basso – medio – alto).

In ogni caso è molto importante che, a mezzo e con il concorso del Responsabile Sistema Legalità, del Dirigente del settore e dei Responsabili di area, si provveda ad assicurare continue verifiche e continui aggiornamenti del Modello di Controllo e Gestione, rendendolo dinamico e soggetto a cicli di miglioramento continuo.

Si precisa che tale attività di aggiornamento e miglioramento continuo è ed è considerata dalla Magistratura elemento essenziale per la validità ed opponibilità del Modello stesso.

Segue Mappatura dei rischi separata per specifiche categorie:

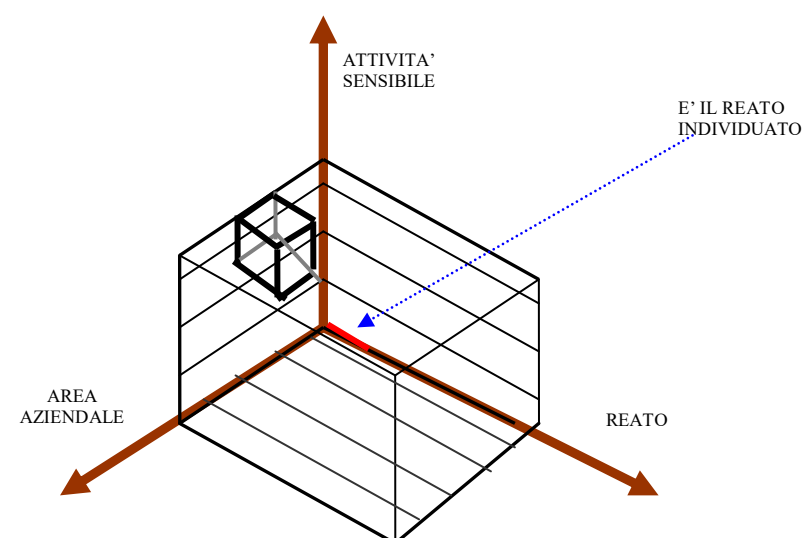
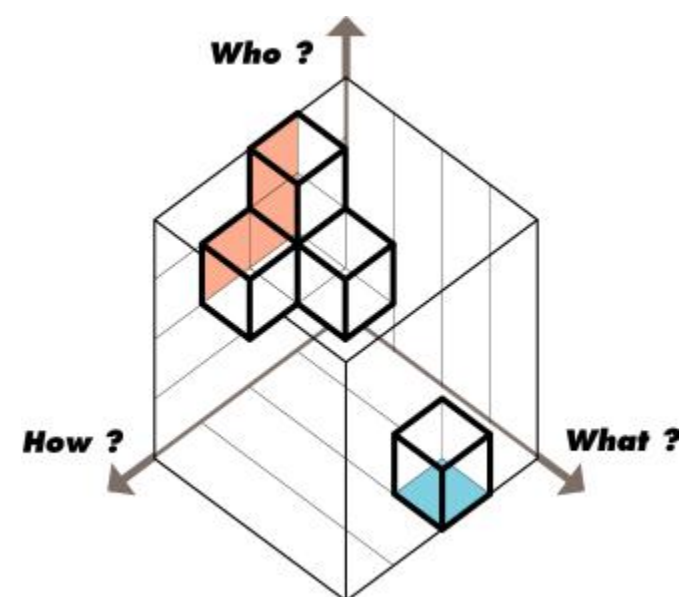
- a) Amministratore Unico;
- b) Direttore Tecnico
- c) Direttore dei lavori
- d) Responsabile risorse umane;
- e) Responsabile affari legali.
- f) Responsabile amministrativo

MAPPATURA DEI RISCHI MASTER PLANNING

L'analisi che segue tiene conto di una metodologia tridimensionale che incrocia i ccdd reati presupposto con le aree funzionali della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL e con le singole attività che, all'interno delle dette aree, si realizzano.

Da tale sistema matriciale si sono estrapolate le attività che per indice di possibilità e di probabilità sono state ritenute sensibili ai fini della possibilità concreta di commettere uno o più dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/01.

La metodologia utilizzato può essere così rappresentata graficamente:



I reati presupposto dei quali si è tenuto conto sono i seguenti:

Art 24 D. Lgs. 231/01 (Reati di frode in danno di enti pubblici)

- a) malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- c) truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, 2° comma, n.1 c.p.)
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640, bis)
- e) frode informatica (art.640 ter c.p.)

Art 24 bis D. Lgs. 231/01 (Reati informatici)

- f) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- g) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- h) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.)
- i) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635, bis c.p.)
- j) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.)
- k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- l) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- m) documenti informatici (art. 491 bis c.p. – falsità)
- n) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

Art 25 D. Lgs. 231/01 (Reati contro la pubblica amministrazione))

- o) consussione (art. 317 c.p.) aggravate (art. 319 bis c.p.);
- p) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- q) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
- r) corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)
- s) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- t) corruzione, pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- u) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- v) peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e degli Stati esteri (art.322 bis c.p.)

Art 25 bis D. Lgs. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

- w) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
x) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
y) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
z) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
aa) falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
bb) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art.460 c.p.);
cc) fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)
dd) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464, co.1 e 2 c.p.)

Art 25 ter D. Lgs. 231/01 (Reati societari)

- ee) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
ff) false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art.2622 c.c.);
gg) falsità nella relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 c.c.);
hh) impedito controllo (art.2625 c.c.);
ii) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
jj) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);
kk) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.);
ll) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
mm) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.);
nn) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
oo) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
pp) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
qq) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
rr) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO UNDICESIMO - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi - Capo quarto - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 147 L. 24.11.1981, n. 689, poi sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, è stato poi così modificato dall'art. 15, comma 1 e dall'art. 39 comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. "

Stante il dato testuale sopra riportato, allo scopo di comprendere e circoscriverne la effettiva rilevanza della prescrizione rispetto alla CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL , occorre approfondire il concetto di “Autorità pubbliche di vigilanza” e nello specifico la controversa nozione di ‘vigilanza’

5. In particolare, le Autorità pubbliche di vigilanza. La controversa nozione di ‘vigilanza’

La riforma del diritto penale societario intervenuta con il D.Lgs n.61/2002 ha introdotto due fattispecie delittuose volte a sanzionare le condotte di false informazioni e ostacolo alle funzioni delle ‘autorità pubbliche di vigilanza’ (art.2638 c.c.), con contestuale abrogazione delle corrispondenti ipotesi di reato già previste nel TUB e nel TUF, a tutela di Banca d’Italia e Consob.

Sul piano sistematico, i due delitti in parola presentano tratti assolutamente eccentrici rispetto ai connotati dei nuovi reati societari, riecheggiando piuttosto – e come si dirà ampiamente in prosieguo – gli antecedenti storici dei reati di infedeltà.

Ma è proprio l’identificazione di una nozione, per quanto generale, di “vigilanza” che si impone, innanzitutto, all’attenzione dell’interprete che volesse tentare di esperire una *actio finium regundorum* delle autorità in parola.

Un primo punto fermo è rappresentato dalla non necessaria riconducibilità della vigilanza a rapporti organizzatori 53: in molti casi il potere di vigilanza si fonda solo sul presupposto che, ai sensi di una qualche norma amministrativa, l’attività del vigilato inerisce ad interessi pubblici primari ed è dunque necessari che un pubblico potere li vigili 54. La nozione di vigilanza presenta, dunque, un insopprimibile connotato “funzionale” nella direzione di tutela di un interesse affidato alle cure di un soggetto pubblico: non sfugge l’estrema duttilità della nozione.

In secondo luogo, tendenzialmente, la vigilanza investe l’intera attività, globalmente intesa, del soggetto vigilato , quale essa si esplica nel settore di riferimento: ciò consentirebbe di distinguere tra vigilanza e controllo, che avrebbe invece carattere puntuale 55.

Inoltre, il soggetto vigilante è munito di una serie di poteri tipici. Ovviamente, questi non sono tutti insieme presenti in tutti i soggetti pubblici chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza. Tuttavia, è possibile operare una tipizzazione di massima tra: poteri di *regolamentazione* (tanto nel senso di emanazione di regolamenti generali, quanto soprattutto nel senso di formulazione di precetti più o meno puntuali, che integrano vere e proprie regole di comportamento per i vigilati); poteri di *informazione* e di *ispezione* (allo scopo di verificare il rispetto, da parte del vigilato, delle regole – tecniche, giuridiche, organizzative - che presiedono lo svolgimento di una certa attività); poteri di *conformazione* (poteri essenziali al fine di ricondurre l’attività del vigilato nell’ambito della correttezza e della conformità a regole e prescrizioni); infine, spesso i soggetti preposti alla vigilanza di un certo settore sono muniti di più o meno incisivi poteri *sanzionatori*, nell’ambito dei quali le sanzioni non sono solo di carattere pecuniario, ma possono comportare anche l’interdizione dell’attività.

Secondo queste coordinate è possibile, quantomeno in via tendenziale, identificare l’attribuzione o meno di un ruolo “istituzionale” di vigilanza, sulla base della disciplina legislativamente dettata per ciascuna autorità.

Il fatto poi che il legislatore abbia fatto riferimento alla funzione di vigilanza ha indotto autorevole dottrina⁵⁶ a ritenere che le autorità protette siano quelle chiamate ad esercitare attività di vigilanza sostanzialmente assimilabili a quelle della Banca d’Italia, ossia un’attività di “controllo preventivo e successivo” “sull’attività dei soggetti loro sottoposti, al fine di garantire, prima che accadano ricadute negative sul mercato, l’affidabilità di tali soggetti nei loro rapporti con il pubblico”.

In altri termini, si dovrebbero escludere dall'ambito di applicazione del reato "quelle autorità che intervengono a *regolare* l'attività, soprattutto in tema di tariffe, il che vale per le autorità preposte ai servizi privatizzati, per ammettere solo quelle, invece, che riscontrano costantemente, dall'ingresso nel mercato allo svolgimento dell'attività, il sussistere o il permanere di requisiti ritenuti, prevalentemente per legge, di garanzia per il pubblico"⁵⁷

51 Si veda, in tale direzione, quanto disposto dall'art. 196, d. lgs. n. 58/1998: la CONSOB ha il potere di infliggere sanzioni amministrative, pecuniarie o interdittive, ai promotori finanziari che violino le norme poste dal medesimo decreto o *le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB* stessa in forza di esso. Cfr. RIONDATO – ZANCANI, *Le autorità indipendenti nelle reti penali*, cit., 197.

52 Il riferimento concerne l'ipotesi prevista dall'art. 36, l. n. 675/1996, come sostituito dall'art. 14, comma 1, d. lgs. n. 467/2001: l'Autorità garante della *privacy* impartisce all'autore della contravvenzione ivi prevista (reato di omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) un termine di prescrizione per la regolarizzazione della situazione. Se risulta, da parte dell'autore del reato, l'adempimento alla prescrizione, il medesimo è ammesso dall'Autorità al pagamento di una somma di denaro commisurata all'ammenda prevista per la contravvenzione: l'adempimento e il pagamento *estinguono il reato*.

31

53 VALENTINI, *Vigilanza (dir. amm.)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, 703 ss., in particolare 706.

54 AMOROSINO, *Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche*, cit., 725.

55 Si pensi, ad esempio, ai controlli sui processi produttivi. I controlli investono particolari fasi della produzione, determinati prodotti, particolari atti: non investono l'intera attività del soggetto che opera in indeterminato settore.

32

Art 25 quater D. Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

ss) La norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie contenute sia all'interno del codice penale, che in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico

Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

tt) Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);

uu) Tratta di persone (art. 601 c.p.);

vv) Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 (Abusi di mercato)

ww) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98);

xx) Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98);

Art 25 septies D. Lgs. 231/01 (Delitti in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

- yy) L'art.9 della Legge 123/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:
- zz) Omicidio colposo (art. 589 co.2 c.p.);
- aaa) Lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 co.3 c.p.);

Art 25 octies D. Lgs. 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

- bbb) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ccc) Riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- ddd) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione", così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell'Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transazionale in maniera più efficace. A tale fine richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicato nella Convenzione stessa. All'art.10 della legge sopramenzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D. Lgs. 231/01 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

Ai sensi dell'art.3 della legge 146/2006, si considera reato transazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- eee) sia commesso in più di uno Stato;
- fff) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ggg) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- hhh) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato";

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende un "gruppo strutturato esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più Reati gravi o Reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art.10 della legge n.146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione

- iii) associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- jjj) associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- kkk) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art..291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n.43 del 1973);
- lll) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio

- mmm)riciclaggio (art.64 bis c.p.) – impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti

- nnn) traffico di migranti (art.12 comma 3, 3bis, 3 ter e 5 del testo Unico di cui al D. lgs n. 286 del 1998);

Reati di intralcio alla giustizia

- ooo) induzione a non rendere dichiarazioni o arendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.377 bis c.p.);
- ppp) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transazionale ai sensi dell'art.3 della legge n. 146/2006 e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D. Lgs..231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria);

Reati Ambientali

Da ultimo va ricordato che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 6.12.2008 la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente. "Entro il 26 dicembre 2010 gli Stati membri adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva". L'art.6 comma 1 della direttiva é dedicato alla responsabilità delle persone giuridiche e prevede che esse possano essere dichiarate responsabili dei Reati di cui agli artt. 3 (infrazioni) e 4 (favoreggiamento e istigazione ad un reato) quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alle stesse, individualmente o in quanto parte di un organo della stessa, in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica o del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. L comma secondo dell'art.6 prevede che le persone giuridiche possono

essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al comma precedente abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. L'articolo 7 infine prevede l'adozione di misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'art.6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Per tali reati, pertanto, occorrerà attendere la legge di attuazione al fine di predisporre un'opportuna mappatura dei rischi ed individuazione dei relativi protocolli atti a prevenirli.

A questo punto è possibile passare ad una disamina delle attività che si sviluppano nelle varie aree funzionali della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. allo scopo di individuarne, anche attraverso interviste con il personale interno, i momenti di particolare sensibilità al fine della possibilità di commettere reati nell'interesse dell'Ente.

MAPPATURA DEI RISCHI ANALISI PER FUNZIONI

FUNZIONE

AMMINISTRATORE

SIG. CATALDI TOMMSAO

FUNZIONE

DIRIGENTE

RESPONSABILE DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA

SIG. CATALDI NICOLA

RESPONSABILE DI FUNZIONE TECNICA E DI CANTIERE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIREZIONA LAVORI
ARCH. COSIMO CIGNOLA

RESPONSABILE DI FUNZIONE CONTABILE E COMMERCIALE

GEOM. CATALDI VINCENZO



MODELLO DI CONTROLLO E GESTIONE ANTICRIMINE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag. 18 di 25

Reati Ambientali													
Reati trasnazionali													
Art 25 octies D. Lgs. 231/01													
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita													
Art 25 septies D. Lgs. 231/01													
Delitti in violazione della normativa antirfortunistica													
Art 25 sexies D. Lgs. 231/01													
Abusi di mercato													
Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01													
Reati contro la personalità individuale (Schiavitù; Pornografia minorile; materiale pedopornografico , pornografia virtuale													
Art 25 quater D. Lgs. 231/01													
-Delitti contro la persona (inflibrazione) -Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico													
Art 25 ter D. Lgs. 231/01													
Reati societari (false comunicazioni sociali - falso in prospetto; impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull' assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.)													
Art 25 bis D. Lgs. 231/01													
Falsità in monete, .. e in valori di bollo													
Art 25 D. Lgs. 231/01													
Reati contro la pubblica ammin/hne Concussione, Corruzione , Istigazione alla corruzione, ecc													
Art 24 bis D. Lgs. 231/01													
Reati informativi (con particolare riferimento a: artt. 635 ter, 635 quater, 635 quinquies e 491 bis c.p. - falso)													
Art 24 D. Lgs. 231/01													
Reati contro la P A nella gestione dei finanziamenti pubblici (Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della P.A.)													
Sistema delle deleghe/ poteri													
Se Formalizzate allegare delega													
ORGANIGRAMMA FIGURE APICALI E SOTTOPOSTI													
Amm.re Unico	Poteri di Ordinaria e Straordinaria Amm.ne	RISCHIO ALTO	RISCHIO ALTO	RISCHIO ALTO	Nullo	RISCHIO ALTO	Nullo	M/Alto	Nullo	Alto	M/Alto	Alto	Alto
		1.Utlizzo di contributi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti 2.Ottenimento illegittimo e/o con raggiri di contributi	1.Reati di natura contabile 2.Truffa ai danni dello Stato di Compagnie di assicurazione o privati 3.Privacy 4.Concorso nella formazione o manipolazione di documentazione per bandi di gara. Si suggerisce un audit periodico sul rispetto della normativa di cui al D. lgs. 196/03 e GDPR	1.Corruzione di un P.Uff per ottenere contributi, agevolazioni, e benefici bandi e gare (anche senza dazione di denaro o beni materiali o per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto) 2)Collaborazione con un PU per costringere altri a concedere benefici illegittimi (concorso nella concussione).		Indicazione di poste del bilancio ed in generale delle scritture contabili false o artefatte ovvero non chiare ovvero ancora non “prudenti”. Note integrative non veritiere Operazioni tendenti a creare pregiudizio per i creditori. Attività tendenti ad ostacolare il controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co. 1-2-3 dlgs 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 Dlgs 74/2000); dichiarazione infedele o omessa (Artt 4 e5 Dlgs 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 Dlgs 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 Dlgs 74/2000); Omesso versamento di ritenute certificate (Art. 10 bis Dlgs 74/2000); Omesso versamento Iva (Art.10 ter Dlgs 742000); Indebita compensazione (Art. 10 quater Dlgs 74/2000); Pagamenti parziali (Art. 11 co, 1-2 Dlgs 74/2000). Quanto al reato di illecita influenza sull'assemblea, si tratta allo stato di un reato non concretamente ipotizzabile stante l'attuale assetto societario. Si ricorda solo, per il caso di nuovi assetti futuri, che, la Giurisprudenza si è pronunciata raramente e tuttavia la SC ha individuato quali soggetti attivi		Al fine del controllo sul reato di riduzione in schiavitù devono considerarsi atti sensibili la selezione del personale e gli accertamenti sul personale delle aziende fornitrici di servizi che operano in sede, Particolare attenzioni ai reati riduzione in schiavitù di personale presso cantieri (immigrati sottopagati, non in regola con i contributi, privi di permesso di soggiorno).		Si tratta di attività da considerarsi sempre con grande attenzione e quindi da classificare tra i rischi alti, soprattutto per il personale edile che lavora sui cantieri. Il reato di lesioni gravi o gravissime colpose ovvero di omicidio colposo riguarda eventi da ricomprendersi e monitorare attraverso il sistema di cui al TU 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Si sta valutando l'adozione del sistema BS Hosas 18001.	Attività sensibili sono da considerarsi sia gli acquisti (ricettazione) sia gli incassi (riciclaggio) soprattutto se in contanti. Tuttavia a maggior rischio deve considerarsi la fase degli acquisti ed il reato di riciclaggio. Con specifico riferimento al reato di riciclaggio si richiama la normativa di cui al D. Lgs. 231/07. In particolare il 17 ottobre 2012 è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 23 del D. Lgs. 231/2007. L'entrata in vigore temporaneamente sospesa in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dispone che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno restituire i fondi,	Fasi sensibili sono quelle relative agli acquisti. Prevalentement e, ma non soltanto, se da Paese intracomunitari.	Gli eventi che possono determinare reati di natura ambientale sono, in una struttura edile possono essere, molteplici, soprattutto con riferimento allo smaltimento di materiale edile. La TES si è datempo dotata di un sistema di certificazione della qualità ambientale nel rispetto degli standard internazionali previsti dalla norma Iso 14001. Tuttavia, come nel caso del TU 81/08, anche il rispetto della Iso 14001 sarà oggetto di controlli proceduralizzati nel sistema di cui al D. lgs. 231/01.

						oltre agli amministratori ed ai soci anche (dopo la riforma del 2002) i terzi che abbiano fraudolentemente condizionato il processo formativo della volontà assembleare. Inoltre la SC osserva che il reato può configurarsi anche fuori dal contesto assembleare. Ancora aggiunge la Corte è necessario che la condotta ingannatoria sia stata realizzata con atti simulati o fraudolenti e sia stata determinante per comporre la volontà assembleare e fondamentale è la cd prova di resistenza. (Cassazione penale, Sez. I, 29 marzo 2008 (c.c. 3 marzo 2009), n. 17854) Quanto al reato di agiotaggio, pur non essendo l'AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. quotata in borsa deve considerarsi l'art. 2637 del CC che recita «Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».					gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone i, relativo importo tramite bonifico, nel caso in cui on fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente ai rapporti continuativi già in essere, o a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione.		
Direttore Generale	<u>Dir. Generale:</u> Poteri coincidenti con Amm.re Unico.	RISCHIO ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività		RISCHIO ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO MEDIO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO MEDIO/ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	<u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO MEDIO/ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO MEDIO/ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività	RISCHIO MEDIO/ALTO <u>Dir. Generale:</u> Vale la tabella rischi dell'amministratore unico <u>Delegato:</u> Nessuna delega per tali attività

MAPPATURA DEI RISCHI ANALISI PER FUNZIONI

FUNZIONE

DIRETTORE TECNICO

RESPONSABILE DI FUNZIONE

ARCH. COSIMO CIGNOLA



MODELLO DI CONTROLLO E GESTIONE ANTICRIMINE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag. 21 di 25

	Reati Ambientali												
	Reati trasnazionali												
	Art 25 octies D. Lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita												
	Art 25 septies D. Lgs. 231/01 Delitti in violazione della normativa antinfortunistica												
	Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 Abusi di mercato												
	Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 Reati contro la personalità individuale (Schiavitù; Pornografia minorile; materiale pedopornografico , pornografia virtuale pedopornografico , pornografia virtuale vizianza, ecc.)												
	Art 25 quater D. Lgs. 231/01 -Delitti contro la persona (infortunio) -Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico												
	Art 25 ter D. Lgs. 231/01 Reati societari (false comunicazioni sociali – falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull' assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.)												
	Art 25 bis D. Lgs. 231/01 Falsità in monete, ... e in valori di bollo												
	Art 25 D. Lgs. 231/01 Reati contro la pubblica ammine Concussione, Corruzione , Istigazione alla corruzione, ecc												
	Art 24 bis D. Lgs. 231/01 Reati informatici (con particolare riferimento a: art. 635 ter , 635 quater, 635 quinquies e 491 bis c.p. – falsità)												
	Art 24 D. Lgs. 231/01 Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA)												
Sistema delle deleghe/ poteri	Se Formalizzate allegare delega												
ORGANIGRAMMA FIGURE APICALI E SOTTOPOSTI		GRADO DI RISCHIO A LIVELLO AZIENDA											
		Alto	Alto	Alto	Nullo	Nullo	Basso (dir.) Medio (ind.)	M/Alto	Nullo	Alto	M/Alto	Alto	Alto
Dir. Tecnico Responsabile		RISCHIO ALTO 1.Corruzione di un P.Uff per ottenere contributi, agevolazioni, autorizzazioni, accreditamenti e benefici in genere (anche senza dazione di denaro o beni materiali o per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto) 2)Collaborazione con un PU per costringere altri a concedere benefici illegittimi (concorso nella concussione).	RISCHIO ALTO 1.Reati di natura contabile di cantiere 2 Compagnie di assicurazione o privati 3.Privacy	RISCHIO ALTO 1.Corruzione di un P.Uff per ottenere contributi, agevolazioni, autorizzazioni,accreditamenti e benefici in genere (anche senza dazione di denaro o beni materiali o per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto); 2)Collaborazione con un PU per costringere altri a concedere benefici illegittimi (concorso nella concussione).			RISCHIO MEDIO Al fine del controllo sul reati di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico devono considerarsi atti sensibili la selezione del personale e gli accertamenti (nei limiti del consentito) sia sul personale diretto che sul personale delle aziende fornitrici di servizi, che operano in sede,	RISCHIO MEDIO Al fine del controllo sul reati di riduzione in schiavitù devono considerarsi atti sensibili la selezione del personale , e gli accertamenti sul personale delle aziende fornitrici di servizi che operano in sede, Particolare attenzioni ai reati riduzione in schiavitù di personale presso cantieri . (immigrati sottopagati, non in regola con i contributi, privi di permesso di soggiorno).		RISCHIO ALTO Si tratta di attività da considerarsi sempre con grande attenzione, soprattutto nei cantieri, e quindi da classificare tra i rischi alti. Il reato di lesioni gravi o gravissime colpose ovvero di omicidio colposo riguarda eventi da ricomprendersi e monitorare attraverso il sistema di cui al TU 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Si sta valutando l'adozione del sistema BS Hosas 18001.	RISCHIO MEDIO Il rischio reato per il Direttore Tecnico è più quello di “concorso”. Attività sensibili sono da considerarsi sia gli acquisti (ricettazione) sia gli incassi (riciclaggio) soprattutto se in contanti. Tuttavia a maggior rischio deve considerarsi la fase degli acquisti ed il reato di ricettazione. Con specifico riferimento al reato di riciclaggio si richiama la normativa di cui al D. Lgs. 231/07. In particolare il 17 ottobre 2012 è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 23 del D. Lgs. 231/2007. L'entrata in vigore temporaneamente sospesa in attesa	RISCHIO BASSO Gli eventi che possono determinare reati di natura ambientale sono, in una struttura come la SAGER, molteplici, soprattutto con riferimento allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cantieri. La SAGER si è da tempo dotata di un sistema di certificazione della qualità ambientale nel rispetto degli standard internazionali previsti dalla norma Iso14001. Tuttavia, come nel caso del TU 81/08, anche il rispetto della Iso 14001 sarà oggetto di controlli proceduralizzati nel sistema di cui al D. lgs. 231/01.	



											di chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dispone che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno restituire i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone i, relativo importo tramite bonifico, nel caso in cui on fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente ai rapporti continuativi già in essere, o a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

MAPPATURA DEI RISCHI ANALISI PER FUNZIONI

Ufficio Acquisti

Responsabile

Sig. Cataldi Vincenzo

Resp. Amm.vo

Responsabile

Sig. Cataldi Vincenzo

Resp. Aff. Gen.

Responsabile

Sig. Cataldi Nicola

Resp. Uff. Tecnico

Responsabile

Arch. Cosimo Cignola

Resp. Personale

Responsabile

Arch. Cosimo Cignola e sig. Calia Raffaele

Reati Ambientali	Reati trasnazionali	Art 25 octies D. Lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art 25 septies D. Lgs. 231/01 Delitti in violazione della normativa antifortunistica	Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 Abusi di mercato	Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 Reati contro la personalità individuale (Schiavitù, Pornografia minorile, materiale pedopornografico, pornografia virtuale	Art 25 quater D. Lgs. 231/01 -Delitti contro la persona -Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico	Art 25 ter D. Lgs. 231/01 Reati societari (false comunicazioni sociali – falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull' assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.)	Art 25 bis D. Lgs. 231/01 Falsità in monete, ... e in valori di bollo	Art 25 D. Lgs. 231/01 Reati contro la pubblica ammine Concussione, Corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc	Art 24 bis D. Lgs. 231/01 Reati informatici (con particolare riferimento a: artt. 635 ter, 635 quater, 635 quinquies e 491 bis c.p. – falsità)	Art 24 D. Lgs. 231/01 Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA)	Sistema delle deleghe/ poteri Se Formalizzate allegare delega	ORGANIGRAMMA FIGURE APICALI E SOTTOPOSTI	GRADO DI RISCHIO A LIVELLO AZIENDA									
														RISCHIO ALTO	Alto RISCHIO ALTO	Alto RISCHIO ALTO	Nullo RISCHIO NULLO	Alto RISCHIO ALTO	Basso (dir.) Medio (ind.)	M/Alto Basso (dir.) Medio (ind.)	M/Basso RISCHIO MEDIO	Alto RISCHIO NULLO	M/Alto RISCHIO ALTO
Ufficio Acquisti Responsabile Resp. Amm.vo Responsabile Resp. Aff. Gen. Responsabile Resp. Uff. Tecnico Responsabile Resp. Personale Responsabile		RISCHIO ALTO 1.Corrruzione di un P.Uff per ottenere contributi, agevolazioni, autorizzazioni, accreditamenti e benefici in genere (anche senza dazione di denaro o beni materiali o per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto) 2)Collaborazione con un PU per costringere altri a concedere benefici illegittimi (concorso nella concussione).	RISCHIO ALTO 1.Reati legati alla contabilità 2.Truffa ai danni di Compagnie di assicurazione o privati 3. reati legati a falsità in progetto	RISCHIO ALTO 1.Corrruzione o concorso in corruzione di un P.Uff per ottenere contributi, agevolazioni, autorizzazioni,accreditamenti e benefici in genere (anche senza dazione di denaro o beni materiali o per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto) 2)Collaborazione con un PU per costringere altri a concedere benefici illegittimi (concorso nella concussione).		RISCHIO ALTO Indicazione di poste del bilancio ed in generale delle scritture contabili false o artefatte ovvero non chiare ovvero ancora non “prudenti”. Note integrative non veritiere Operazioni tendenti a creare pregiudizio per i creditori. Attività tendenti ad ostacolare il controllo da parte dell'ente appaltante competente. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co. 1-2-3 dlgs 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 Dlgs 74/2000); dichiarazione infedele o omessa (Artt 4 e5 Dlgs 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 Dlgs 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 Dlgs 74/2000); Omesso versamento di ritenute certificate (Art. 10 bis Dlgs 74/2000); Omesso versamento Iva (Art.10 ter Dlgs 742000); Indebita compensazione (Art. 10 quater Dlgs 74/2000); Pagamenti parziali (Art. 11 co, 1-2 Dlgs 74/2000). Quanto al reato di illecita influenza	RISCHIO MEDIO Al fine del controllo sul reati di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico devono considerarsi atti sensibili la selezione del personale e gli accertamenti (nei limiti del consentito) sia sul personale diretto che sul personale delle aziende fornitrici di servizi.	RISCHIO MEDIO Al fine del controllo sul reati di riduzione in schiavitù devono considerarsi atti sensibili la selezione del personale , e gli accertamenti sul personale delle aziende fornitrici di servizi che operano in sede, Particolare attenzioni ai reati riduzione in schiavitù di personale presso cantieri (immigrati sottopagati, non in regola con i contributi, privi di permesso di soggiorno)..		RISCHIO ALTO Si tratta di attività da considerarsi sempre con grande attenzione e quindi da classificare tra i rischi alti. Il reato di lesioni gravi o gravissime colpose ovvero di omicidio colposo riguarda eventi da ricomprendersi e monitorare attraverso il sistema di cui al TU 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Si sta valutando l'adozione del sistema BS Hosas 18001.	RISCHIO MEDIO Attività sensibili sono da considerarsi sia gli acquisti (ricettazione) sia gli incassi (riciclaggio) soprattutto se in contanti. Tuttavia a maggior rischio deve considerarsi la fase degli acquisti ed il reato di ricettazione. Con specifico riferimento al reato di riciclaggio si richiama la normativa di cui al D. Lgs. 231/07. In particolare il 17 ottobre 2012 è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 23 del D. Lgs. 231/2007. L'entrata in vigore temporaneamente sospesa in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dispone che i destinatari della normativa	RISCHIO MEDIO Fasi sensibili sono quelle relative agli acquisti. Prevalentement e, ma non soltanto, se da Paese intracomunitari	RISCHIO ALTO Gli eventi che possono determinare reati di natura ambientale sono, in una struttura come la SAGER, molteplici, soprattutto con riferimento allo smaltimento dei rifiuti dei cantieri. La SAGER si è da tempo dotata di un sistema di certificazione della qualità ambientale nel rispetto degli standard internazionali previsti dalla norma Iso14001. Tuttavia, come nel caso del TU 81/08, anche il rispetto della Iso 14001 sarà oggetto di controlli proceduralizzati nel sistema di cui al D. lgs. 231/01.										

						sull’assemblea si ricorda che, la Giurisprudenza si è pronunciata raramente e tuttavia la SC ha individuato quali soggetti attivi oltre agli amministratori ed ai soci anche (dopo la riforma del 2002) i terzi che abbiano fraudolentemente condizionato il processo formativo della volontà assembleare. Inoltre la SC osserva che il reato può configurarsi anche fuori dal contesto assembleare. Ancora aggiunge la Corte è necessario che la condotta ingannatoria sia stata realizzata con atti simulati o fraudolenti e sia stata determinante per comporre la volontà assembleare e fondamentale è la cd prova di resistenza. (Cassazione penale, Sez. I, 29 marzo 2008 (c.c. 3 marzo 2009), n. 17854) Quanto al reato di agiotaggio, pur non essendo l’De Vizia SpA quotata in borsa deve considerarsi l’art. 2637 del CC che recita «Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».					anticiclaggio dovranno restituire i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone i, relativo importo tramite bonifico, nel caso in cui on fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente ai rapporti continuativi già in essere, o a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

Edizione 2026

COMPLIANCE



MODELLO

Sistema Assicurazione Rischi Reato

Redatto in conformità alla norma

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 aggiornato alla
legge 6 novembre 2012 n.190 e al decreto
legislativo 211 del 30 dicembre 2025

Parte Speciale “D”

*Sicurezza sui Luoghi di Lavoro –
Art.30 TU 81/08*

Emissione: 03/02/2026 Revisione 1

PARTE SPECIALE “A”

REATI IN DANNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE “C”

ORGANIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA
MAPPATURA DEI RISCHI

PARTE SPECIALE “D”

- SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – ART. 30, TU 81/08

16 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI

ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il **25 agosto 2007** (introdotto dall'**art. 9 legge 123 del 10 agosto 2007**) è entrato in vigore l'**art. 25-septies** del D. Lgs. **231/2001**.

Con tale norma **sono stati inseriti tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001 anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Tale articolo è stato modificato (**ex art. 300 Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico Sicurezza** approvato dal Consiglio dei Ministri in data **1 aprile 2008**):

Art. 300 – Decreto Legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

“ 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non

inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

***Art. 583** *Circostanze aggravanti.*

La lesione personale (art. 582) è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale (art. 582) è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587).

Art. 589 *Omicidio colposo*

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 *Lesioni personali colpose*

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (artt. 120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

* * * *

Il Testo Unico Sicurezza si pone quindi come punto di riferimento per questa parte speciale.

In particolare ciò che rileva ai fini della responsabilità dell'ente per il D. Lgs. 231/2001 è quanto indicato di seguito:

Art. 2 - Definizioni

“modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Emerge immediatamente il concetto di “**attuazione di una politica aziendale**”: è da questo concetto che poi deriverà il conseguente **concetto di colpa di organizzazione** che la giurisprudenza, con tutta probabilità, richiamerà ai fini della individuazione della responsabilità dell'azienda ex D. Lgs. 231/2001 (non più quindi “solo” un *interesse/vantaggio* ma un “qualcosa” di ancora non definito).

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla giurisprudenza) estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “Delega di Funzioni” ovvero l'atto con il quale il Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le funzioni peculiari della propria figura ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale.

Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 16 chiarisce – definitivamente, qualora ancora vi fossero dubbi - quali debbano essere i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D. Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.

Il comma 3 dell'art. 16, introduce una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001:

“3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4°.

Pare cioè che la corretta attuazione del Modello “esimente” per l'ente, possa avere un effetto analogo sulla c.d. *culpa in vigilando* del datore.

Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il datore potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate.

Art. 30 TUS - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS

18001:2007 **si presumono conformi** ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 dipendenti rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

Ne consegue che, allo stato dell'arte, una prima valutazione, completa, corretta ed efficace, non soltanto dovrebbe tenere presente quanto sopra indicato, ma dovrebbe soprattutto rispondere positivamente al 5° comma di tale articolo 30.

Articolo 55 TUS - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- 1) E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per il datore di lavoro:

- a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalle lettere q) e z) dell'articolo 18;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) salvo il caso previsto dall'articolo 34.

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non si inferiore a 200 uomini-giorno.

Inoltre sono previste sanzioni penali per il Preposto (art. 56), per il Medico Competente (art. 58) e, soprattutto, per i lavoratori (art. 59).

A ciò deve aggiungersi la sempre crescente responsabilizzazione (anche sul piano penale) operata dall'elaborazione giurisprudenziale nei confronti dell'RSPP.

Con riferimento al preposto si deve evidenziare:

il D.Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni sul lavoro come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le figure aziendali;

il nuovo assetto normativo amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei "Preposti" inserendo specificamente la necessità di adeguata e specifica formazione per tali figure tra le "misure generali di tutela" (art. 15), nonché disciplinandone espressamente gli obblighi (art. 19).

Il D.Lgs. n. 211/2025 introduce:

- Nuovi reati penali per la violazione delle sanzioni e misure restrittive UE;
- Pene detentive e sanzioni pecuniarie significative;
- Estensione della responsabilità alle imprese anche con sanzioni basate sul fatturato (231/2001);
- Armonizzazione della normativa italiana con la Direttiva UE 2024/1226.

Una delle novità più importanti del decreto è l'inserimento nel Codice penale italiano di un nuovo Capo dedicato ai "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea". Fino a poco tempo fa, la violazione di multe misure restrittive UE (come embargo, congelamento beni, divieti d'affari con soggetti sanzionati) poteva essere punita in modo frammentario o solo con sanzioni amministrative. Con questo decreto, tali violazioni sono ora esplicitamente punite come delitti nel Codice penale.

Tra le condotte che possono configurare reato troviamo:

- Mettere a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti sanzionati o vietati;
- Mancato rispetto del congelamento di beni;

- Operazioni economiche o commerciali vietate;
- Mancata comunicazione di informazioni richieste dalle misure restrittive .

In pratica, si passa da un approccio basato su sanzioni amministrative a un vero e proprio regime penale, con reati definiti e classificati nel Codice.

Tra le condotte che possono configurare reato troviamo:

- Mettere a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti sanzionati o vietati;
- Mancato rispetto del congelamento di beni;
- Operazioni economiche o commerciali vietate;
- Mancata comunicazione di informazioni richieste dalle misure restrittive .

In pratica, si passa da un approccio basato su sanzioni amministrative a un vero e proprio regime penale, con reati definiti e classificati nel Codice. Il nuovo regime sanzionatorio aumenta la gravità delle conseguenze penali per chi viola le misure restrittive

Tipologie di pene previste

- Reclusione: per la fattispecie di violazione delle misure restrittive si prevede una pena detentiva indicativa da 2 a 6 anni .
- Sanzioni pecuniarie: le multe per le persone fisiche possono variare da 25.000 a 250.000 € nel caso di violazioni più gravi .

Queste pene sono pensate per essere efficaci, proporzionate e dissuasive, cioè per scoraggiare comportamenti che possano compromettere l'efficacia delle politiche estere e di sicurezza dell'UE .

L'inserimento nel Codice penale rende quindi le violazioni non solo costose, ma anche suscettibili di conseguenze penali personali.

Estensione della responsabilità alle imprese con sanzioni basate sul fatturato (231/2001)

Un'altra novità rilevante riguarda la responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 .

Il decreto include i nuovi reati relativi alle misure restrittive UE tra i reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti (ossia la responsabilità delle società quando i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso) .

Sanzioni pecuniarie per le imprese

Invece di usare un sistema di “quote fisse”, il decreto introduce un calcolo delle sanzioni basato su una percentuale del fatturato globale dell’impresa:

- Sanzioni fino all’1%-5% del fatturato globale per le violazioni più gravi;
- Se non è possibile determinare il fatturato, la legge prevede importi fissi elevati (fino a 40 milioni €)

Conseguenze aggiuntive

Oltre alle multe basate sul fatturato, le imprese possono subire anche sanzioni interdittive:

- Divieto di esercitare l’attività;
- Sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze;
- Esclusione da contratti pubblici o finanziamenti .

Questo sistema rende la responsabilità delle imprese molto più significativa dal punto di vista economico e incoraggia l’adozione di procedure interne di conformità (compliance) per evitare violazioni.

Armonizzazione della normativa italiana con la Direttiva UE 2024/1226

Il decreto non nasce da una autonoma iniziativa italiana, ma è l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226.

La Direttiva UE 2024/1226 era volta a uniformare negli Stati membri dell’UE:

- la definizione delle condotte illecite in materia di misure restrittive,
- la tipologia di sanzioni (penali e non),
- l’intensità delle pene e delle multe, affinché non ci siano disomogeneità tra ordinamenti nazionali .

L’armonizzazione serve a garantire che:

- le violazioni delle sanzioni UE abbiano un trattamento analogamente severo in tutti gli Stati membri;
- non ci siano “punti deboli” nell’applicazione delle misure restrittive da parte di alcuni Paesi;
- venga realizzato un livello elevato di efficacia e di deterrenza in tutto il mercato interno europeo .

Di fatto, l’Italia ha “allineato” la sua legislazione interna a uno standard europeo comune, rafforzando la coerenza con il diritto UE.

17. ATTIVITA' ED AREE A RISCHIO

Aree ed attività a rischio sono quelle dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni all'azienda – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Devono poi essere ritenute anche attività a rischio quelle che, pur non indicate nel Documento di Valutazione del rischio, siano interessate a specifiche e temporanee attività (ad esempio quelle attinenti al c.d. rischio interferenziale).

18. DESTINATARI

Tutti coloro che per attività o funzione svolta si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

Sono da considerare destinatari della presente Parte Speciale tutti coloro che, per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare:

Datore di Lavoro (art. 2 lett. b) T.U. Sicurezza

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Da identificarsi nel Legale Rappresentante della società, titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e di tutte le funzioni attribuite dalla legge.

Gli obblighi sono previsti dall'articolo 17 (che si allega).

Dirigenti

Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 lett. d) T.U. Sicurezza).

Tale figura si identifica (ad esempio) nel Direttore di Stabilimento che, in ragione dei poteri formalizzati con la lettera di incarico rappresentano il Datore di Lavoro.

Gli obblighi sono previsti dall'articolo 18 (che si allega).

Preposti

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lett. e) T.U. Sicurezza.

Tali figure si identificano nei "capi reparto" o nei "capi squadra".

Tali figure devono essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da espletare;

Devono essere adottate procedure ad hoc volte a favorire l'attività di controllo e di iniziativa dei preposti con particolare riferimento al flusso di informazioni tra questi e Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP e RLS al fine di attivare i poteri tipici di tali figure in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi.

Gli obblighi sono previsti dall'articolo 19 (che si allega).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 TUS, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 TUS, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 TUS, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti normativamente previsti.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Si evidenzia che, in sintesi, la norma prevede che:

- deve essere effettuata una formalizzazione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza mediante appositi atti di deleghe di funzioni e lettere di incarico accompagnate da adeguata informazione e formazione;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica periodica dell'idoneità tecnica di dette figure con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nonché al periodico aggiornamento della struttura aziendale in ragione dei mutamenti dell'organigramma, dell'attività lavorativa aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati;
- deve essere predisposta una procedura volta a verificare l'idoneità e l'adeguatezza delle misure tecniche e dei dispositivi di protezione individuale posti a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento alla evoluzione della tecnica per garantire sempre l'adozione dello standard massimo di riferimento nel settore;
- deve essere predisposta una procedura che preveda un report al Dirigente competente e al Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sulla manutenzione periodica di tutti i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa al fine di verificarne costantemente la rispondenza alle vigenti normative;
- deve essere predisposta una procedura che garantisca che ogni neo assunto riceva prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa idonea formazione ed informazione sui rischi e affinché svolga un periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di concretamente verificare l'assimilazione della formazione e delle informazioni fornite.

Tale procedura è estesa ai lavoratori interinali e/o a progetto.

Con il Decreto Legislativo 106/2009 che è intervenuto modificando il Decreto 81/08 ha dato valore al **dovere di vigilanza** del Datore di Lavoro delegante sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il Decreto correttivo considera infatti tale obbligo come **assolto nel caso in cui l'azienda abbia adottato ed efficacemente attuato il modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.**

Si tratta dell'ennesimo implicito incentivo all'adozione da parte delle aziende di Sistemi di Gestione e Controllo in materia di sicurezza sul lavoro, anche in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Con il medesimo decreto è stata altresì espressamente prevista la facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, le funzioni in materia di sicurezza del lavoro.

Da sottolineare che l'articolo 51 dispone che gli Enti territoriali paritetici hanno competenza a "asseverare" Modelli Organizzativi che rispettino i requisiti e i parametri di cui all'articolo 30, comma 4.

19. ATTIVITA' DELL'OdV

L'OdV dovrà tenere presente la storia dell'ente con specifico riferimento agli eventi e adempimenti in tema di sicurezza (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni etc.), affinché sia predisposta una procedura particolarmente penetrante per quelle zone contraddistinte nel pregresso a rischio.

L'OdV dovrà comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

A) VALUTAZIONI DEL RISCHIO

- Documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti (ex art. 4 – D. Lgs. 626/94);
- Documento di valutazione del rischio incendio (ex D.M. 10/03/98);

- Documento di valutazione di esposizione al rumore (ex D. Lgs. 195/06);
- Documento di valutazione della movimentazione manuale dei carichi (se esistenti);
- Documento di valutazione del rischio chimico (ex D. Lgs. 25/02);
- Documento di valutazione del rischio relativo all'uso dei terminali.

B) ADEMPIMENTI FORMALI

- Nomina e comunicazioni nomina R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) agli enti preposti;
- Nomina del R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- Nomina degli addetti all'antincendio al primo soccorso ed alla gestione dell'emergenza;
- Verbali delle riunioni periodiche del S.P.P. (Servizio di prevenzione e protezione);
- Documentazione di avvenuta consegna D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) (se previsto e necessario).

C) PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Certificato di prevenzione incendi (se necessario);
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Attestati e verbali formazione squadra antincendio e di primo soccorso;
- Attestati e verbali formazione sulla gestione delle emergenze e verbali relativa prova;
- Registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio (ex D.P.R. 37/98).

D) ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- Verbali di informazione e formazione lavoratori;
- Documentazione relativa alla formazione del RLS.

E) DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE

- Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

F) SORVEGLIANZA SANITARIA

- Nomina Medico Competente;
- Protocollo sanitario - Accertamenti sanitari;
- Relazione su sopralluogo Medico Competente.

G) DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Planimetria e layout aggiornato;
- Certificato di usabilità dei locali;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- Denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- Documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- Dichiarazione di conformità impianti termoidraulici e di trattamento aria;
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;
- Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati.

Oltre alla verifica documentale di quanto sopra, la specifica attività dell'OdV dovrà essere orientata alla verifica della ulteriore sussistenza documentale e alla conseguente

corrispondenza relativa alle “deleghe di funzione”, tipiche di questo settore, nonché a verificare l’esatta, costante e puntuale attuazione di quanto segue:

- deve essere effettuata una formalizzazione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza mediante appositi atti di deleghe di funzioni e lettere di incarico accompagnate da adeguata informazione e formazione;
- deve essere predisposta una procedura volta alla verifica periodica dell’idoneità tecnica di dette figure con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nonché al periodico aggiornamento della struttura aziendale in ragione dei mutamenti dell’organigramma, dell’attività lavorativa aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati;
- deve essere predisposta una procedura volta a verificare l’idoneità e l’adeguatezza delle misure tecniche e dei dispositivi di protezione individuale posti a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento alla evoluzione della tecnica per garantire sempre l’adozione dello standard massimo di riferimento nel settore;
- deve essere predisposta una procedura che preveda un report al Dirigente competente e al Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sulla manutenzione periodica di tutti i macchinari utilizzati nello svolgimento dell’attività lavorativa al fine di verificarne costantemente la rispondenza alle vigenti normative;
- deve essere predisposta una procedura che garantisca che ogni neo assunto riceva prima dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa idonea formazione ed informazione sui rischi e affinché svolga un periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di concretamente verificare l’assimilazione della formazione e delle informazioni fornite.

Tale procedura è estesa ai lavoratori interinali e/o a progetto.

ALLEGATO

Art. 17 D.Lgs. 81/2008

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Art. 18 D. Lgs. 81/2008

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio;

- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19 D. Lgs. 81/2008

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Regolamento dell'Odv ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 aggiornato alla legge n.190 del 6 novembre 2012 e al decreto legislativo 211 del 30 dicembre 2025

**Approvato in data 03.02.2026
L'Amministratore Unico Tommaso
Cataldi**

Sommario

Art 1. Oggetto del Regolamento	3
Art 2. Composizione	3
Art 3. Competenze, funzioni, budget economico	3
Art 4. Flussi informativi	5
Art 5. Modalità di riunione e obblighi di riporto	6
Art 6. Verbalizzazione delle sedute	7
Art 7. Durata in carica	8
Art 8. Rinuncia e revoca del mandato	8
Art 9. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza	8
Art 10. Cause di ineleggibilità	8
Art 11. Remunerazione	8
Art. 12. Responsabilità civile del membro dell'ODV	9
Art 13. Riservatezza	9
Art 14. Modifiche, integrazioni e pubblicità	10

Art 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza (nel seguito denominato anche più semplicemente come "l'Organismo" o "ODV."), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo adottato dalla Società CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. (d'ora in avanti anche "Ente", "Organizzazione" o "Società"), finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.lgs. 231/01, come da Modello Organizzativo adottato.

Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico e al Codice Disciplinare adottati dalla Società.

Art 2. Composizione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società, viene istituito un Organismo di Vigilanza avente natura monocratica, nel quale il Componente svolge singolarmente le funzioni assegnate di vigilanza e ciò in ragione della individuata sostanziale unicità delle competenze richieste per la gestione dei rischi correlati al particolare risk management di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL, rispetto ai "reati presupposti" di cui al D.lgs. 231/01 e alla legge n.190 del 6 novembre 2012, la quale potenziale commissione la Società intende prevenire e reprimere.

Il componente svolge unitariamente le funzioni di Presidente, Segretario e assolve anche alle funzioni di Tesoriere.

Il Componente nominato da CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL può essere interno o esterno all'Organizzazione, purché sia sempre garantita l'indipendenza, l'autonomia, l'onorabilità e la competenza e professionalità del membro.

Il componente deve mostrare comprovata esperienza nel ruolo, con specifiche conoscenze relative ai reati presupposto, ovvero sia in grado di attestare nel modo che riterrà più opportuno le proprie competenze specifiche relative alla materia ambientale e relative alla materia della sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.

Art 3. Competenze, funzioni, budget economico

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le proprie funzioni come un organismo interno dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal D.lgs. 231/2001 e dalla legge n.190 del 06/11/2012. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze.

Nello svolgimento dei propri compiti ex D.lgs. 231/2001 e L. n. 190 del 06/11/2012 l'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- Identificare e monitorare adeguatamente i di cui al D.lgs. 231/2001 e della L. n. 190 del 06/11/2012 verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- Verificare la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- Verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;

- e) Avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- f) Accedere a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'ODV deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- g) Promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti della Società, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- h) Effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio;
- i) Disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del Modello Organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j) Vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo ed attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto.

k) Di prendere atto di tutto quanto previsto dalla Legge n. 190 del 06/11/2012.

All'ODV spetta il potere di esprimersi sulla necessità o meno di un proprio ampliamento in senso collegiale, attraverso segnalazione all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale congiuntamente.

L'Organismo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare l'ODV ha il compito di:

- a) Definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) Coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- c) Promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- d) Vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;
- e) Riportare periodicamente all'Amministratore Unico sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

Al fine di svolgere con completezza e in assoluta autonomia e indipendenza il proprio mandato, l'ODV di AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. dispone di un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni di vigilanza; il budget è proposto dall'ODV, tenuto conto delle necessità evidenziate nel proprio mandato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale per la relativa adozione.

È fatto salvo il diritto dell'Amministratore Unico di rifiutare in prima istanza l'approvazione del budget di spesa dell'ODV, motivandone il rifiuto e chiedendo maggiori informazioni all'Organismo di Vigilanza sui criteri adottati per stabilire l'entità di spesa. In tal caso l'ODV, riunitosi appositamente entro 15 gg dal ricevimento del rifiuto, delibera il nuovo budget, che non potrà essere maggiore del valore originariamente presentato, rifacendosi ai motivi espressi dal Amministratore Unico nel rifiuto.

Art 4. Flussi informativi

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'ODV si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo. L'ODV potrà pertanto richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione o attuazione, sulla base di criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di determinati reati presupposto, l'ODV potrà avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità ai sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso.

Le informazioni acquisite dall'ODV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) Il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) La tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni saranno fornite all'ODV nel metodo che stakeholders, dipendenti e collaboratori reputino più opportuno, inviandole presso il protocollo di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL oppure mediante comunicazione a mezzo mail all'indirizzo cataldi.cresrl@libero.it. È dovere dell'Amministratore Unico assicurarsi che tutte le comunicazioni rilevanti per l'ODV giungano tempestivamente.

Dovrà essere possibile risalire alla fonte delle informazioni stesse. A seguito delle informazioni ricevute, l'ODV istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione. Di tale attività istruttoria vi è processo verbale nel Libro delle Istruttorie.

Terminata la fase istruttoria, l'ODV dovrà informare tempestivamente l'Amministratore Unico, il quale su indicazione dell'ODV irrogherà le opportune sanzioni.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta dall'ODV nell'esercizio delle proprie funzioni saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo dall'ODV stesso.

All'ODV è garantito il potere di:

- Accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- Disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello organizzativo.

Annualmente l'ODV redigerà una mappatura delle Aree Aziendali più sensibili. I responsabili apicali delle suddette aree dovranno relazionare l'ODV ogni sei mesi con decorrenza dal 1 Settembre al 28 febbraio e dal 1 marzo al 31 agosto di ogni anno, in ordine a fatti accaduti nel periodo e che potrebbero comportare una responsabilità della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del a L. n. 190 del 06/11/2012.

L'Amministratore Unico dovrà informare correttamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l'attribuzione

della responsabilità amministrativa della società, e ciò in conformità al Modello Organizzativo.

Art 5. Modalità di riunione e obblighi di riporto

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno trimestrale e, in ciascuna seduta, prenderà in considerazione, a rotazione, le diverse aree sensibili, secondo il piano di attività che verrà redatto annualmente nei termini di seguito indicati. Si precisa che il termine "si riunisce" indica una modalità operativa che è slegata dalla stretta necessità che tale "seduta" avvenga necessariamente presso la sede della CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL, in quanto le attività possono essere svolte presso un fornitore, presso un cliente, presso una persona informata di fatti che l'Organismo intende interrogare o presso gli uffici della società per la quale il Componente dell'OdV svolge abitualmente le proprie attività professionali e lavorative.

Sono possibili sedute straordinarie dell'ODV oltre il piano di attività annuale.

L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D.lgs. n. 231/01 riferisce periodicamente al Amministratore Unico:

- Con cadenza almeno semestrale: una relazione informativa sulle attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e l'indicazione sulle opportune misure da adottare. L'ODV deve inoltre fornire al C.d.A. Le informazioni relative alla propria attività sul modello organizzativo adottato dalla società al fine di permettere al medesimo di verificare il funzionamento e l'operatività dell'organismo di vigilanza stesso, nonché la congruità delle sue valutazioni e l'adeguatezza delle indicazioni da quest'ultimo adottate.
- All'inizio di ogni esercizio (o al termine di quello precedente): il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende compiere (ad es. verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle procure, dell'adeguatezza e del rispetto del modello organizzativo, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale). Questa relazione può anche essere parte della relazione semestrale di cui al punto precedente (normalmente quella relativa al ii semestre di ciascun anno).
- Annualmente: una relazione informativa (eventualmente integrata in quella sopraindicata) sullo stato dell'attuazione del modello organizzativo da parte della società. Tale comunicazione consente di rendere noto al Amministratore Unico della società il livello di osservanza delle procedure adottate con il modello.

L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D.lgs. n. 231/01 riferisce in via continuativa senza periodicità prestabilita all'Amministratore Unico:

- informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di responsabilità e di sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgano direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall'ODV, qualora i fatti ad essi sottesi espongano la Società al rischio di responsabilità e sanzioni

amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

Art 6. Verbalizzazione delle sedute

Ogni adunanza dell'ODV deve essere oggetto di specifico processo verbale e tale verbalizzazione deve essere trascritta sul Libro delle Adunanze dell'Organismo di Vigilanza che deve essere sottoscritto dagli eventuali intervenuti. Il processo verbale consiste nella narrazione per iscritto, in maniera sintetica ma fedele, eseguita dal Segretario dell'ODV, di dichiarazioni, operazioni o altri fatti giuridici avvenuti durante la seduta, allo scopo di ricordarli e costituirne prova. Il Libro delle Adunanze è custodito dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Dal processo verbale devono sempre emergere:

- Le informazioni ricevute dall'organismo di Vigilanza;
- Le richieste di informazioni fatte dall'organismo di Vigilanza e le risposte da questo ricevute, anche se negative.

Le informazioni avranno ad oggetto il Modello Organizzativo adottato dalla Società ed in particolare:

- Le modalità con cui viene condotta l'identificazione e la valutazione dei rischi di commissione dei reati;
- Le misure con cui sono gestiti e coperti i rischi di commissione dei reati e le linee di condotta previste;
- Il sistema di diffusione delle informazioni rilevanti alle persone che operano per la società;
- Il controllo sull'efficace applicazione delle misure indicate dal modello organizzativo;
- Il sistema dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;
- Il sistema disciplinare con cui è sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate dal modello organizzativo;
- Il piano di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e l'attività svolta dall'organismo di vigilanza;
- Le violazioni alle prescrizioni previste dal modello organizzativo;
- I mutamenti nell'assetto organizzativo delle attività e le modifiche normative che interessano il modello organizzativo;
- Gli adeguamenti e gli aggiornamenti del modello organizzativo;
- Le relazioni informative periodiche inviate agli amministratori;
- Le altre informazioni e comunicazioni afferenti al modello organizzativo ed al suo funzionamento indirizzate agli amministratori;
- Ogni altra informazione ritenuta rilevante od utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

I verbali sono firmati, datati con mezzi equipollenti alla data certa e debitamente conservati dall'Organismo di Vigilanza nell'apposito Libro delle Adunanze.

Il Libro delle Adunanze è custodito dall'ODV che ne garantisce disponibilità, riservatezza e integrità.

Art 7. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che deve avvenire per nomina dell'Amministratore Unico entro e non oltre i 4 mesi successivi la cessazione o le dimissioni.

Art 8. Rinuncia e revoca del mandato

Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico provvederà alla sostituzione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi.
- L'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'organismo di vigilanza.
- Un grave inadempimento dei doveri propri dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 5.
- Una sentenza di condanna a carico della società per uno dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/01 e della L. n. 190 del 06/11/2012, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quando previsto dall'art. 6, comma 1, lett. D) del decreto.
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'organismo di vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto.
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'organismo di vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- Il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 11.

Art 9. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissione o per un conclamato impedimento che pregiudichi l'operatività dell'Organismo per oltre 4 mesi. L'Amministratore Unico provvede, in quel caso, al rinnovo dell'organismo.

Art 10. Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- Abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente art. 9.
- Si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

Art 11. Remunerazione

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Amministratore Unico all'atto della nomina.

Per il membro dell'ODV facente parte dell'Organizzazione interna di CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL è pure possibile che non sia stabilito nessun ulteriore compenso rispetto a quanto già percepito nell'ordinario rapporto professionale tra soggetto e Società.

Per i membri dell'ODV non facenti parte dell'Organizzazione interna di, CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL la remunerazione, indicata a carattere annuale, è stabilita con sottoscrizione di apposito contratto.

All'Organismo spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio, limitatamente alla cancelleria ordinaria.

Art. 12. Responsabilità civile del membro dell'ODV.

All'organismo di vigilanza non sono attribuiti concreti poteri di gestione: esso verifica l'effettiva tenuta del modello, ne valuta la capacità preventiva dei reati, ne predispone l'aggiornamento. Ciò premesso, il mancato adempimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il cui corretto svolgimento costituisce uno dei presupposti necessari per l'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa, può determinare una responsabilità civile dei componenti interni.

L'idoneità del modello a valere quale esimente dalla responsabilità amministrativa da reato per la Società si fonda su un giudizio di adeguatezza in cui la professionalità dei componenti dell'ODV da un lato e, dall'altro, l'effettivo efficace svolgimento dei compiti da parte dei componenti dell'organismo, costituiscono elementi di valutazione fondamentali da parte della Magistratura.

La responsabilità dei membri accertate dalla Magistratura in caso di omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo espongono i singoli membri a giuste pretese risarcitorie che sono pattuite negli atti di nomina del membro da parte dell'Amministratore Unico. Non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina della responsabilità, si applicano le norme generali in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale.

In ogni caso l'Amministratore Unico, rendendo pubblico il presente Regolamento, riconosce l'inapplicabilità in via analogica, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, della disciplina speciale dettata per i componenti del collegio sindacale e per il revisore. L'esercizio dell'azione di danni della società CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. compete alla società, in base al rapporto contrattuale di affidamento del relativo incarico di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato.

L'esercizio della relativa azione compete all'organo amministrativo dell'ente.

Per i membri dell'ODV facenti parte dell'organizzazione interna della società, l'eventuale comportamento colpevole riscontrato nell'operato del membro, tale da configurare una sanzione ex D.lgs. 231/01 e L. n. 190 del 06/11/2012 la Società può decidere di non esercitare l'azione di danno.

Nel rendere pubblico il presente regolamento, il Amministratore Unico della società conferma che la natura dell'obbligazione dell'ODV è una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Art 13. Riservatezza

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organismo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

Le verifiche e le relazioni svolte dall'ODV sono atti interni, e non esplicano alcuna funzione



di informativa ai terzi.



Art 14. Modifiche, integrazioni e pubblicità

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione da parte dell'ODV ed all'approvazione dello stesso da parte dell'Amministratore Unico.

Il presente documento è disponibile al pubblico e ne è assicurata la massima pubblicità.

CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.

Scavi – Costruzioni Edili E Stradali – Restauro E Manutenzione Di Beni Immobili Sottoposti a Tutela

Via Ettore Fieramosca n. 2 – 70024 Gravina in Puglia (Ba) tel e fax: 0803252466 C.F./P.Iva: 07817350726
Email: cataldi.crc@libero.it Pec: cataldi.restauri@legalmail.it



Gravina in Puglia, 03 febbraio 2026

Spett.le
Cataldi Nicola

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza.

Egregio Sig. Cataldi Nicola, con la presente si affida alla S. V. l'incarico di assumere i compiti propri dell'Organismo di Viogilanza ex D.Lgs 231/2001, della società Cataldi restauri e costruzioni srl.

L'incarico sarà svolto nell'ambito della propria attività lavorativa.

Si trasmette infine copia del regolamento dell'Odv ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 , n.231 approvato in data odierna.

Fiducioso che vorrà accettare il nuovo incarico conferitoLe, confermandolo con la sottoscrizione di copia di questa lettera per ricevuta ed accettazione, La ringrazio fin d'ora per la collaborazione e Le invio i miei migliori saluti

Cataldi Restauri e Costruzioni S.r.l.

Tommaso Cataldi

CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
Via E. Fieramosca, 2 - 70024 Gravina in P. (BA)
Tel./fax 0803252466
C.F./P.Iva 019530726
Capitale Sociale € 25.000,00

Per accettazione
Sig. Nicola Cataldi

Cataldi Nicola

CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l.

Scavi – Costruzioni Edili E Stradali – Restauro E Manutenzione Di Beni Immobili Sottoposti a Tutela
Via Ettore Fieramosca n. 2 – 70024 Gravina in Puglia (Ba) tel e fax: 0803252466 C.F./P.Iva: 07817350726
Email: cataldi.crcgare@libero.it Pec: cataldirestauri@legalmail.it

Nomina OdV

ALL-21

Data

03/02/2026

Atto Numero

Verbale di nomina Organismo di Vigilanza

In data odierna, L'Amministratore Unico con atto sopra indicato ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. 231/01 alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nei soggetti di seguito indicati:

Nominativo	SIG. NICOLA CATALDI	Funzione	Componente INTERNO	In qualità di	Presidente OdV
Nominativo		Funzione		In qualità di	
Nominativo		Funzione		In qualità di	
Nominativo		Funzione		In qualità di	
Nominativo		Funzione		In qualità di	

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e la nomina ha la stessa durata di tre anni.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che operano al perseguimento dei fini dell'azienda sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni o sospette violazioni del Modello Organizzativo, del Codice etico e di tutti gli elementi costitutivi del Sistema di Gestione 231 nonché su ogni aspetto rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

A tal fine è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica : odv@ambientetecnologia.it

In fede

L'AMMINISTRATORE

CATALDI TOMMASO

Luogo e data

03/02/2026 – GRAVINA IN P (BA)

Firma